ESAME ED ESPOSIZIONE

DE' PARERI

DE

CONSIGLIERI DELLA CORONA INGLESE

sulla quistione del *Cagliari*.

NAPOLI 1858.

TIPOGRAFIA DEL GIORNALE UFFICIALE.

Il n'y a pas de droit contre le droit.
BOSSUET, ROYER-COLLARD, DUPIN.

NELLE quistioni promosse per la cattura del *Cagliari*, e pe'giudizi che si sono innanzi le Corti napoletane istituiti, onde definire le conseguenze giuridiche, che nel rapporto civile e penale dalla cattura medesima derivano, grande influenza esercitano senza dubbio sulla opinione di tutta Europa i pareri dati da' Consiglieri della Corona inglese. Laonde è sembrata opera non ispregevolo, nè inopportuna, lo andare raccogliendo tutti siffatti pareri, e per ordine cronologico pubblicarli nel loro originale idioma inglese. Si è curato però, a comune intelligenza, porre a riscontro una fedele, e quasi letterale traduzione nella nostra italiana favella, e da ultimo non si è mancato di aggiungere alla presente pubblicazione quelle osservazioni, che, secondo il giure delle genti, sono ineluttabili per sostenere tanto la legalità della cattura del *Cagliari*, quanto la legalità dello esercizio della giurisdizione per parte delle autorità napoletane a giudicare non solo sulla questione della preda, ma benancora sull' azione penale istituita contro le persone dello equipaggio.

PARTE I.

Avvisi de' Consiglieri della Corona Inglese, colle rispettive traduzioni.

OPINIONS OF THE LAW OFFICERS OF THE CROWN, DATED APRIL 12, 13, AND 17 1858.

N. 1.

The Queen's Advocate to the Earl of Clarendon.

Doctors' Commons, December 9, 1857.

My Lord,

I AM honoured with your Lordship's commands, signified in Mr. Hammond's letter of the 7th December instant, stating that, with reference to my Report of the 6th

November ultimo, respecting the case of the two engineers, Watt and Park, he was directed to transmit to me a despatch received from Acting Consul Barbar, inclosing copies of the Articles of the Neapolitan Penal Code on which Mr. Barbar had relied in support of his assertion that the Neapolitan Government was acting contrary to law in refusing to allow him access to the prisoners, and to request that I would take these papers into consideration, and report to your Lordship my opinion thereupon.

Mr. Hammond was also pleased to inclose a memorandum of the facts of this case, so far as they were known to Her Majesty's Government up to the 4th December instant.

In obedience to your Lordship's commands, I have taken these papers into consideration, and have the honour to report:

That the principal object of Mr. Barbar's despatch appears to be, to show that the three Articles of the Neapolitan Penal Code (Articles 131, 166, and 169) referred to by Signor Carafa, in his note of the 22nd October (of which an abstract is given in the Foreign Office Memorandum of December 4), do not justify what Mr. Barbar describes as « the arbitrary conduct of the Neapolitan Government. »

I am of opinion that none of these Articles support the argument of Signor Carafa.

It is, however, one thing to establish that the particular Articles cited by Signor Carafa do not bear out his assertions, and quite another thing to establish the prisosoners' legal right under the Neapolitan Code to free communication with the Consul during the whole period of their imprisonment, before trial; it is this for which Mr. Barbar contends.

The 605th Article of the Code of Penal Procedure, cited by him in his despatch, appears to me rather to show that the prisoner has not the legal right to see any person who does not produce an order to that effect, granted by the Judge, or by the Attorney-General, or who is not a relative, or a friend. The Consul does not fall strictly within either description. The preceding Article referred to by the Consul (I presume Article 604) alluding to such Orders, appears to have the most direct and important bearing on the particular question at issue; and this Article is, unfortunately not cited by Mr. Barbar. If an order from the Judge or Attorney-General was all that was necessary to enable Mr. Barbar to see the prisoners under this Article, it is to be regretted that he did not, at the first apply specifically for such an order, citing the particular Article, and requesting to know if there was any order from any, and what, competent judge, desiring the prisoners to be kept in strict confinement. The mere silence of the Penal Code will not establish the legal right of access. The English criminal statutes are equally silent on the subject, but no legal right of access to prisoners can be said to exist in England.

The difficulty which Mr. Barbar states to exist with reference to obtaining any written opinion from an advocate, can hardly extend to the obtaining private and verbal advice as to existing law, practice, or regulations on the subject of access to prisoners in general, and the regular and legal means of obtaining such access. It seems to me, I confess, almost incredible that Mr. Barbar (who refers in a previous despatch to an opinion of an eminent lawyer) should have been wholly unable to obtain, and to act upon such an opinion, or to explain the Neapolitan law and practice as to access to prisoners as stated by such a lawyer. If the legal right exists, any lawyer (especially the advocate retained for the prisoners) could privately have pointed out to Mr. Barbar the principle on which it rests, or the particular article which affirms it, and could have enabled him to cite that principle, or that article, in the first instance.

I cannot, upon the whole, avoid coming to the conclusion that, although signor Carafa's arguments do not appear conclusive, yet that no absolnte legal right of access exists, at all events, in the earlier stages of the procedure, and before *publication* has passed. In the latter stages such right may exist, and access has, in effect, been allowed. Mr. Barbar's applications, however, were not, in my opinion, made in the precise terms or manner best calculated to effect the object in view. If he meant to rely on any particular law giving him access in point of right, and *ex delito iustitiae*, he should have cited that law; — if he meant to apply for the issuing of an order *ex gratia*, he should have clearly pointed this out, and asked it as a favour, not as a right.

Il is somewhat remarkable that Mr. Barbsr nowhere refers to the ordinary practice in similar cases; nor does he state what was doue with respect to access to the Sardinian prisoners taken in the *Cagliari*. If the refusal of access to Park and Watt is an exceptional measure, the case against the Neapolitan Government is, of course, much strengthened.

I have confined my observations to the strictly legal view of the question. It is, in my opinion, difficult to conceive anything less reasonable. or more needlessly and studiously harsh and uncourteous, than the refusal of the Neapolitan Government, under the circumstences, to allow the Consul to see the prisoners in the presence of the jailer.

I have etc.

(Signed) J. D. Harding

(VERSIONE).

L' Avvocato della Regina al Conte di Clarendon.

Doctors' Commons, 9 dicembre 1857.

Milord,

Sono onorato de' comandi di V. S., espressi nella lettera del signor Hammond del 7 dicembre corrente, nella quale, riferendosi al mio rapporto del 6 novembre ultimo, riguardo all' affare de' due macchinisti Watt e Park, egli mi trasmetteva un dispaccio ricevuto dal Console Barbar, in cui erano copie degli articoli del Codice Penale Napolitano su i quali il signor Barbar si era appoggiato in sostegno della sua assertiva che cioè, il Governo Napolitano agisse in violazione della legge, nel ricusargli accesso presso i prigionieri. Egli mi richiedeva che io avessi preso queste carte in considerazione e ne avessi riferita la mia opinione a V. S.

Il sig. Hammond si piacque benanche accludermi un memorandum de' fatti, per quanto eran noti al Governo di S. M. Britannica fino al 4 dicembre corrente.

In obbedienza degli ordini di V. S., ho preso queste carte in considerazione, ed he l' onore di riferire:

Che l' oggetto principale del dispaccio del signor Barbar sembrami essere il mostrare che i tre articoli del Codice penale napolitano (art. 131, 166 e 169) a' quali il signor Carafa fa allusione nella sua lettera del 22 ottobre (di cui un estratto vien dato nel memorandum del *Foreign-office* del 4 dicembre) non giustificano ciò che il signor Barbar descrive come *condotta arbitraria del Governo Napolitano.*

Son di parere che nessuno di questi articoli appoggia l'argomento del signor Carafa.

Una cosa è pertanto da stabilire che gli articoli particolari citati dal signor Carafa non sorreggeno le sue assertive; ed un' altra il fissare il dritto legale de' prigioniari sotto il Codice napolitano alla libera comunicazione col Console durante tutto il tempo della loro prigionia, prima del giudizio: è per quest' ultimo punto che il signor Barbar contende.

L'articolo 605 del Codice della procedura penale, da lui citato nel suo dispaccio, parmi piuttosto addimostrare che il prigioniero non ha il dritto legale di vedere qualsivoglia persona che non presenti un ordine espresso, accordato dal Giudice o dal Procurator generale, o che non sia un parente o un amico. Il Console non pare che mentovi alcuno di questi due casi. L'articolo precedente a cui il Console si rapporta (credo l'articolo 604) e che fa allusione a tali ordini, sembra avere la più diretta ed importante relazione alla quistione; e, per mala ventura, questo articolo non è citato dal signor Barbar. Se un ordine del Giudice o del Procurator generale era quanto facea d' uopo al signor Barbar per vedere i prigionieri, è dispiacevole che egli non abbia primamente chiesto un tal ordine, citando il particolare articolo, e dimandando se vi fosse ordine di qualche giudice competente o quale, per tenersi i prigionieri in istretto isolamento. Il semplice silenzio del Codice penale non istabilirà il dritto legale di accesso. Gli Statuti criminali Inglesi serbano parimente il silenzio su questo soggetto; ma non può dirsi che esista in Inghilterra alcun dritto legale di accesso appo i detenuti.

La difficoltà che il signor Barbar dice esistere riguardo all' ottenere l'opinione scritta di un avvocato, può appena estendersi all' ottenere un consiglio privato e verbale in quanto alla legge vigente, alla pratica o a' regolamenti che vi sono per avere ammissione presso i prigioniari in generale, e in quanto a' mezzi regolari e legali di ottenere un tale accesso. Confesso che mi sembra quasi incredibile che il signor Barbar (che si attiene in un dispaccio privato al parere di un eminente giureconsulto) non abbia potuto interamente agire secondo un tal parere, o spiegare la legge napolitana e la pratica relativa all' ammissione presso i detenuti, siccome viene enunciato da un tale giureconsulto. Se il dritto legale esiste, qualunque giureconsulto (e particolarmente l' avvocato de' prigionieri) avrebbe privatamente additato al signor Barbar il principio sul quale un tal dritto si appoggia o l' articolo particolare che lo afferma e così egli avrebbe potuto in prima istanza citare questo principio o questo articolo.

Io non posso evitare di venire alla conclusione che, quantunque gli argomenti del signor Carafa non sembrino conclusivi, pure nissun dritto legale assoluto di accesso esiste ad ogni modo, nel primo periodo della procedura, e prima che si faccia la pubblicazione. Negli ultimi periodi un tal dritto può esistere, e l' accesso in fatti è stato accordato. I reclami del signor Barbar non furono dunque, secondo me, fatti nei termini precisi o ne' modi atti ad ottenere un tale oggetto. Se egli intendeva appoggiarsi ad una legge particolare che gli desse l' ammissione a titolo di dritto, e *ex debito justitiae*, avrebbe dovuto citare questa legge; se intendeva reclamare l' emanazione di un ordine *ex gratia*, avrebbe dovuto chiaramente esprimerlo, e domandarlo come un favore e non come un dritto.

È da notarsi che il signor Barbar non fa menzione in nessun luogo della pratica ordinaria in simili casi, nè dice quel che fecesi riguardo alla ammissione presso i prigionieri sardi presi nel *Cagliari*. Se il rifiuto di accesso presso Park a Watt è un provvedimento eccezionale, il richiamo contro il Governo napolitano è naturalmente più valido.

Ho limitato le mie osservazioni alla stretta veduta generale della quistione. È difficile, secondo me, concepire qualche cosa di meno ragionevole, o qualche cosa di più inutilmente e studiosamente aspro e scortese che il rifiuto del Governo napolitano, sotto siffatte circostanze, di permettere al Console il vedere i detenuti in presenza del carceriere.

Ho l' onore ec.

(Firmato) I. D. Harding.

N. 2.

The Queen's Advocate to the Earl of Clarendon.
(Received december 18.)

Doctor's Commons, december 17, 1857.

My Lord,

I AM honoured with your Lordship's commands, signified in the Earl of Shelburne's letter of the 14th december instant, stating that he' was directed to transmit to me a despatch from Her Majesty's Minister at Turin, inclosing ebstracts of the depositions of the captain and owners of the *Cagliari* steamer, and likewise the summary of an opinion given on the whole case, by two eminent Piedmontese lawyers, consulted by the Government; and to request that I would take these papers into consideration, aud report to your Lordship my opinion as to any instructions which, with reference to them, it may be desirable to send to the Acting Consul at Naples.

The Earl of Shelburne was also pleased to add for my information the papers which have been received relative to the case of the *Cagliari*, since the last reference to me of 7th december instant.

In obedience to your Lordship's command, I have taken these papers into consideration, and have the honour to report:

That I should recommend copies of these documents being forwarded forthwith to Mr. Barbar, who will, of course, lay them before the prisoner's counsel. I see no practical utility in sending any instructions to him, with reference to them. He must be entirely guided by the advice of the prisoner's counsel, who, it is to be hoped, are the most eminent advocates that can be employed. I am ignorant of the precise nature of the charge made against Park and Watt, or of the evidence which is likely to be adduced in support of it.

The circumstances pointed out by the Sardinian advocates, especially the nature and destination of the cargo, are material in favour of the case of the ship, master, crew, and passengers on board; if they are acquitted, Park and Watt can hardly be found guilty; but it does not of course follow, that even the guilt of the captain, or of the Italian part of the crew or passengers (some of whom were clearly guilty), will necessarily involve Park and Watt in any criminality.

Their not being Italians; their being in the regular employment of the owners; the improbability of their entertaining any political designs against the Government of Naples; their peculiar position in the engine-room; and the difficulty with which they

could have previously known what was about to happen, or have resisted, or escaped, are all circumstances entitled to be considered in their favour; to say nothing of the positive testimony of one of the prisoners, alluded to in Mr. Barbar's despatch of november 28th (printed and laid before Parliament).

The particular locality in which they may be either charged, or proved to have committed, any crime against Neapolitan jurisdiction and law, on board a foreign vessel, may also be important. *Nam extra territorium jus dicenti impune non paretur.*

These , and all other points, must, however, be left to their advocates, who will, doubtless, freely confer with, and receive every assistance from, the advocates of the Sardinian prisoners. I would suggest the expediency of sending all important legal communications or depositions from Sardinia direct to Naples, instead of through England, in order to save time.

I have, etc.

(Signed) J. D. Harding.

(VERSIONE).

L' Avvocato della Regina al Conte di Clarendon.

Doctors' Commons , 17 dicembre 1857.

Milord,

Sono onorato de' comandi di V. S. , espressi nella lettera del Conte di Shelbourne del 14 dicembre corrente, in cui mi trasmetteva un dispaccio del Ministro di S. M. B. a Torino , contenente degli estratti delle deposizioni del Capitano e de' padroni del *Cagliari* , e parimente il sunto di un parere dato su tutta la quistione da due eminenti giureconsulti Piemontesi , consultati dal Governo. Egli mi ingiungeva che avessi preso in considerazione queste carte , ed avessi manifestata a V. S. la mia opinione , affin di mandarsi analoghe istruzioni al Console Barbar in Napoli.

Il Conte di Shedbourne mi mandò eziandio le altre carte relative al *Cagliari* ricevute dopo l' ultimo ufficio che mi fu spedito in data del 7 dicembre.

In obbedienza de' comandi di V. S. , ho preso queste carte in considerazione, ed ho l' onore di rapportare —

Raccomanderei che si mandassero copie di questi documenti al signor Barbar, che naturalmente le porrà sotto gli occhi dell' avvocato dei prigionieri. Io non veggo nessuna pratica utilità di mandargli istruzioni relative ad essi. Egli deve essere interamente guidato dal consiglio dell' avvocato de' prigionieri , il quale , è da sperarsi, sarà uno de' primari. Ignoro la precisa natura dell' accusa fatta a Park ed a Watt, o delle prove che probabilmente saranno addotte in sostegno di essa.

Le circostanze messe innanzi dagli avvocati sardi , specialmente la natura e il destino del carico , sono argomenti in favore della nave , del padrone, della ciurma , e de' passeggieri a bordo. Se eglino sono assoluti , non può trovarsi colpa in Park o Watt ; ma non debbe inferirsi che il reato del Capitano o della parte italiana della ciurma o de' passeggieri (alcuni de' quali erano evidentemente rei) porti seco necessariamente la colpabilità di Park e di Watt.

Il non essere italiani ; il trovarsi nel regolar disimpegno del loro ufficio ; l' im-

probabilità che cnvassero qualche politico disegno contro il Governo di Napoli; ia loro particolare posizione nelia officina della macchina; e la difficoltà onde avrebbero potuto sapere anticipstamente quel cho doveva accadere, o avrebbero potuto resistere o fuggire, sono tutte circostanze che militano in lor favore, senza parlare della testimonianza positiva di uno de' prigionieri, di cui si fa menzione nel dispaccio del signor Barbar del 28 novembre (stampato e presentato al parlamento).

La località particolare, nella quale eglino possono essere accusati o provati di aver commesso qualche delitto contro la legge o la giurisdizione napolitana, a bordo di un legno straniero, può anche essere importante. *Nam extra territorium jus dicenti impune non paretur.*

Questi ed altri punti hannosi a lasciare al senno de' loro avvocati, i quali certamente conferiranno liberamente cogli avvocati de' prigionieri Sardi e ne riceveranno ogni assistenza. Suggerirei lo espediente di mandarsi ogni importante comunicazione o deposizione legale dalla Sardegna direttamente a Napoli, senza i' intermezzo dell'Inghilterra; e ciò per economia di tempo.

Ho l' onore ec.

(Firmato) I. D. Harding.

N. 3.

The Law Officers of the Crown to the Earl of Clarendon.

(Received December 21.)

Doctors' Commons, december 21, 1857.

My Lord,

WE are honoured with your Lordship's commands, signified in the Earl of Shelburne's letter of the 17th of december instant, stating that he was directed to transmit to us the accompanying despatches received on the 17th december instant, from Her Majesty's Minister at Turin, containing the depositions of certain of the crew of the *Cagliari* steamer, proving that the English engineers, Watt and Park, acted under compulsion, when that vessel was seized by a party of insurgents in the month of June last, and also containing statements as to the position of the *Cagliari* steamer at the time when she was seized by the Neapolitan men-of-war; and to request that we would take these papers into consideration, and report to your Lordship, at our earliest convenience, our opinion as to how far these statements would bear out Her Majesty's Government in contending that the proceedings adopted towards Park and watt have been illegal, on the ground that the *Cagliari* was not captured in Neapolitan waters.

In obedience to your Lordship's commands, we have taken these papers into consideration, and have the honor to report that, in consequence of the absence of the Attorney-General, without onr having had the advantage of a consultation with him on this case, we have thought it best to transmit herewith his (draft) opinion, preciseiy as written by him.

We entirely concur with him in the general conclusion at which he has arrived.

One portion of his Report, however (which we have underlined) (1), appears to us to require qualification, for we are of opinion that if the seizure was justifiable under the circumstances stated, then the Neapolitan tribunals would have jurisdiction to try, and the King of Naples would have authority to punish, the persons arrested, if charged with, or convicted of, the commission, within the Neapolitan jurisdiction (as at Ponza or Sapri), of such crimes as those in question, viz., either piracy, or aiding in armed rebellion against the Neapolitan Government.

We have, ec.

(Signed) J. D. Harding.
Henry S. Keating.

(*Inclosure in N.° 3*).

Opinion.

(The vessel and crew, having been engaged in landing a body of armed rebels on the Neapolitain territory, might be lawfully pursued and seized, and, if the arrest took place within Neapolitan waters, the crew might be lawfully tried in a Neapolitan court of justice; but if the capture and arrest took place out of Neapolitan waters, then, although the seizure was justifiable, the Neapolitan tribunals would have no jurisdiction to try, nor the King of Naples any authority to punish, the persons arrested, who, being the subjects of a friendly Power, must, on requisition, be given up to that Power, in whose Courts the trial must be had and justice administered.

If, therefore, it were clear that the *Cagliari* was forcibly captured when on the high sea, out of Neapolitan waters, the British Government might lawfully demand the delivery up of the two engineers) but we are not satisfied that such was clearly the case, and the responsibility of making a demand, which, if refused, must be followed by hostilities, is most serious.

It seems to us to have been rather a case of voluntary surrender by the captain and crew than of forcible capture.

When the captain regained possession of his vessel, he assembled the crew, and it was determined to steam to Naples, there to report what had occurred; and if this had been done, it is clear that at Naples the captain and crew might have been lawfully arrested and tried by the Neapolitan authorities, until it was ascertained whether they had been voluntary or involuntary agents. Ou their course to Naples they fall in with two Neapolitan frigates, and the captain, directing his course towards them, lowers a boat, and, having gone on board the frigate, seems to have made a voluntary statement and surrender of himself and his vessel. The crew are then put in irons, and taken as prisoners to Salerno.

Assuming this to have taken place on the high seas, out of Neapolitan waters, we are unable to say that is was clearly a seizure, by force and violence, of the ship and crew; and unless this be beyond doubt, we cannot advise that Her Majesty's Government would be justified in contending that the proceedings adopted towards the two engineers are not warranted by International-Law.

(1) That is, the passage in brackets from the words *The vessel and crew* down to *engineers*.

The Government may justly protest against any unnecessary cruelty in the treatment of the prisoners, and has a right to interfere to see that their trial is fair and just.

(Signed) R. B.

(VERSIONE).

Gli Officiali della Legge al Conte di Clarendon.

Doctors' Commons, 21 dicembre 1857.

Milord,

Siamo onorati de' comandi di V. S. espressi nella lettera del Conte di Shelbourn, del 17 dicembre corrente, in cui ci trasmetteva i dispacci, ricevuti lo stesso dì, dal Ministro di S. M. B. a Torino, contenenti le deposizioni di alcuni della ciurma del *Cagliari* e che provavano che i macchinisti inglesi Watt e Park agirono sotto violenza, allorquando quel naviglio fu catturato da una brigata di rivoltosi nel mese di giugno scorso, e contenenti anche de' ragguagli relativi alla posizione del *Cagliari* nel tempo in cui fu catturato da' legni da guerra napolitani. Siamo richiesti di esaminare queste carte, e riferire a V. S. la nostra opinione se tali documenti possano appoggiare il Governo di S. M. B. nello asserire che i procedimenti adottati verso Park e Watt sono stati illegali sul motivo che il *Cagliari* non fu catturato nelle acque napolitane.

In obbedienza de' comandi di V. S. abbiamo esaminato queste carte, ed abbiamo l'onore di rapportare che, atteso l'assenza del Procurator Generale, non avendo potuto aver l'onore di consultarlo su questo affare, abbiamo creduto meglio lo acchiudervi qui il suo parere (copiato), precisamente nel modo come è stato da lui scritto.

Interamente ci accordiamo con lui nella conclusione generale, alla quale è venuto. Una porzione del suo rapporto, che noi abbiamo sotto-lineata, ci sembra addimandare schiarimenti, giacchè crediamo che se la cattura fosse giustificabile nelle date circostanze, i tribunali napolitani avrebbero il dritto di menare innanzi il giudizio, ed il Re di Napoli avrebbe facoltà di punire le persone arrestate, se convinte, o semplicemente, accusate di reato ne' limiti della giurisdizione napolitana (come Ponza e Sapri), e de' delitti in quistione, come pirateria o aiuto prestato alla ribellione armata contro il Governo napolitano.

Abbiamo ec.

(Firmati) I. D. HARDING
HENRY, S. KEATING.

Opinione del Procuratore Generale.

Il naviglio e la ciurma, essendo stati adoperati a sbarcare un corpo di ribelli armati sul territorio napolitano, avrebber potuto essere legalmente inseguiti e catturati; e se l'arresto ebbe luogo nelle acque napolitane, la ciurma potrebbe essere legalmente giudicata in una Corte di giustizia napolitana; ma se la cattura e l'arresto ebbero luogo fuori delle acque napolitane, allora, benchè la cattura fosse giustificabile, i tribunali napolitani non avrebbero dritto a procedere, nè il Re di Napoli facoltà di punire le persone arrestate, le quali, come sudditi di una Potenza amica, debbono, die-

tro richiesta , consegnarsi a questa Potenza, ne' cui tribunali il giudizio deve aver luogo e la giustizia deve amministrarsi.

Se adunque fosse chiaro che il Cagliari *fu catturato per forza quando si trovava in alto mare , fuori del territorio napolitano , il Governo inglese potrebbe legalmente chiedere la consegna de' due macchinisti* ; ma non siamo convinti che così andasse la cosa e molto grave si è la responsabilità di fare una domanda , la quale , quando venisse rifiutata , sarebbe seguita da ostilità.

A noi sembra piuttosto che sia stato un arrendersi volontario del Capitano e della ciurma anzi che una cattura forzosa.

Quando il Capitano riprese il possesso del suo vascello , riunì la ciurma , e si decise di salpare verso Napoli , per rapportare colà quando era avvenuto ; o se ciò si fosse fatto , è evidente che a Napoli il Capitano e la ciurma avrebbero potuto essere legalmente arrestati e giudicati dalle autorità napolitane , finchè non si fosse chiarito se erano stati agenti volontari o involontari. Nel salpare verso Napoli s' imbattono in due fregate napolitane , e il Capitano , dirigendo il cammino verso di loro , fa mettere giù un battello e si reca a bordo della fregata ; la qual cosa par che sia una resa volontaria di sè e del suo vascello. La ciurma vien messa ne' ferri e menata prigioniera a Salerno.

Ritenendo che ciò sia accaduto in alto mare , fuori della giurisdizione napolitana, non possiam dire che sia una cattura , per forza o violenza , della nave e della ciurma , e , ammeno che non vi cada dubbio , non crediamo che il Governo di S. M. B. sarebbe giustificato nello asserire che i procedimenti adottati verso i due macchinisti non sono garentiti dal dritto delle genti.

Il Governo può giustamente protestare contro qualsiasi inutile crudeltà nel trattamento dei prigionieri , ed ha dritto a vegliare perchè il giudizio sia giusto ed esatto.

(Firmato) R. B.

N. 4.

The Queen's Advocate and Solicitor-General to the Earl of Clarendon
(Received January 4).

Doctors' Commons, January 4, 1858.

My Lord,

We are honoured by your Lordsphip's commands, signified in Mr. Hammond's letter of the 24th december ultimo, stating that he was directed to observe to us, with reference to our report of the 21st december ultimo, on the case of the British engineers captured in the *Cagliari* steam-vessel, and now awaiting their trial at Salerno, that it appears to your Lordship that one question still remains to be answered, arising out of the mode and place of capture.

That assuming that the captain and crew of the *Cagliari* determined to go to Naples to give themselves up, after having landed the revolutionists at Sapri, still that determination would be binding only on those who were parties to it, and it remains to be ascertained whether the English engineers were consenting parties to such an arrangement. That if they were not so, then the question arises whether the British

Government is not entitled to contend that the Sardinian captain and his crew had no right whatever to take two English subjects to Naples, and hand them over to the Neapolitan Government; and still more, whether the British Government might not contend that the surrender of the captain, on the high seas, to the two Neapolitan frigates, after they had fired a gun to bring him to, could not be binding on the two English engineers, and that, consequently, the Neapolitan Government have no right to try or punish them, and have no rightful jurisdiction over them.

Mr. Hammond was also pleased to call our attention to the point, whether the Neapolitan ships of war had a right to pursue the Sardinian vessel, and to capture her beyond the territorial jurisdiction of Naples, and whether, in such a case, supposing she had been a British vessel, Her Majesty's Government would not have been entitled to demand her release. That a ship of war of one country has no jurisdiction over a merchant vessel of another country on the high seas; that such ship of war is entitled to demand the production of papers to prove nationality; but, if that character is established, she has no right to interfere, unless the merchantman should be caught in the actual commission, at the time, of an act of piracy. But no such act was committed, at the time, by the *Cagliari* which was peacefully pursuing her voyage.

That if this view of the right of the Neapolitan frigates to seize the *Cagliari* on the high sea be just, then the question is, whether the voluntary surrender of the captain of the *Cagliari*, on the high sea, gave to the Neapolitan Government a right which it would not otherwise have possessed, to try and punish those who thus voluntarily placed themselves under Neapolitan jurisdiction; that such a right, doubtless, did accrue to the Neapolitan Government, as against those who voluntarily gave themselves up, or rather as against those who had agreed to go to Naples in order to give themselves up; because, to say that the captain and crew of the *Cagliari* voluntarily gave themselves up, on the high seas, to two Neapolitan frigates, who had fired to bring the *Cagliari* to, and were prepared to sink her if she did not surrender, is a mockery and abuse of terms. That the question, then, really at issue seems to be, whether the English engineers meant to give themselves up, or whether they were obliged to do what the captain and crew ordered them to do.

That there is still another point, namely, whether Her Majesty's Government can object to the seizure of the *Cagliari*, if the Sardinian Government does not, and whether the Sardinian Government could complain of the seizure, if the master of the *Cagliari* voluntarily gave up the vessel.

And Mr. Hammond was pleased to request that we would take these observations into our immediate consideration, and report to your Lordship, at our earliest convenience, our opinion on the points raised by them.

In obedience to your Lordship's commands, we have taken these observations into consideration, and have the honour to report.

That with respect to the first question submitted to us, we have to observe—

1st. That it appears from the abstract of the deposition of F. Badino, stoker (Inclosure No. 3 in Sir J. Hudson's despatch of december 12), that «When the captain recovered the command of his vessel, at Sapri, he assembled us all, and told us that he was going to Naples to report what had occurred.» It does not appear that any objection was made either by Park or Watt, or by any other person on board, to the course which the captain thus stated that he was about voluntarily to adopt, and the

entry in Watt's log-book is, «28th. Arrived at Policastro, 8 p. m., disembarked all hands of them, and left 11 p. m., for Naples,» therefore under these circumstances, we fear that Park and Watt must be considered as » consenting parties to such an arrangement.

2nd. We are of opinion that a seaman voluntarily embarking and serving in a foreign vessel, is (at all events *primâ facie*) bound by the lawful act of the master, done in the exercise of his reasonable discretion and autority in that capacity, expecially when having an opportunity of so doing, he does not dissent from, or protest against it. Assuming therefore that the engineers Park and Watt knew of this determination, and did not object, we are of opinion, that they must be considered to be bound by this act of the master, and that they are not legally entitled to contend that «the Sardinian captain and his crew had no right whatever to take two English subjects to Naples, and hand them over to the Neapolitan Gouvernment.» Neither is the British Government, in our opinion, legally entitled to contend, that «the surrender ot the captain, on the high seas, to the two Neapolitan frigates, after they had fired to bring him to, could not be binding on the two English engineers.»

We are further of opinion, that the Neapolitan ships of war had, under the particular circumstances of this case, a right to pursue the *Cagliari*, and to capture her beyond the territorial jurisdiction of Naples; and if she had been a British vessel, Her Majesty's Government could not have legally demanded her release without any judicial inquiry, or legal investigation or proceeding. It might be open to doubt whether the vessel herself was legally liable to confiscation under the circumstances suggested, but this would be a question for discussion before the proper Court at Naples, and had the *Cagliari* been a British vessel, Her Majesty could not legally have insisted on her being given up at once, and without any such discussion.

Lastly, we are of opinion that the *Cagliari* (being a Sardinian merchant vessel, and no British subject, as we presume, having any share or interest in her), Her Majesty's Government cannot object to her seizure, if the Sardinian Government does not; and that the Sardinian Government cannot complain of the seizure, if the master voluntarily gave up the vessel, by which we understand not that he merely submitted to necessity, but that of his own free will he assented to, or acquiesced in, her being taken possession of by the frigates, in order that she might be conducted to Naples, for the purpose of legal investigation being there instituted into all the circumstances. His original and voluntary intention was to surrender her, in effect, at Naples to the action of the authorities, and it must be presumed that he adhered to this intention, on meeting the frigates.

We have, etc.

(Signed) J. D. Harding.
Henry S. Keating.

(VERSIONE).

L' Avvocato della Regina e il Sollecitator Generale al Conte di Clarendon.

Doctors' Commons, 1.° *Gennajo* 1858.

Milord,

Siamo onorati de' comandi di V. S. espressi nella lettera del signor Hammond del 24 dicembre ultimo, in cui ci diceva, esser richiesto di farci osservare, relativamente al nostro rapporto del 21 dicembre ultimo, sul caso de' macchinisti inglesi catturati nel piroscafo il *Cagliari*, i quali aspettano di presente il loro giudizio a Salerno, che sembra a V. S. rimaner tuttavia da rispondersi ad una quistione, che sorge dal modo e dal luogo della cattura.

Ritenendo che il capitano e la ciurma del *Cagliari* avessero deciso di salpare verso Napoli, per arrendersi, dopo aver sbarcato i rivoltosi a Sapri, ciò non pertanto questo proponimento non varrebbe che per quelli che vi ebbero parte; e dovrebbe chiarirsi se i macchinisti inglesi fossero parti consenzienti in tale deliberazione. Imperocchè se nol fossero, sorgerebbe la quistione se il Governo inglese non è in dritto di contendere che il Capitano sardo e la sua ciurma non aveano facoltà alcuna di menare in Napoli due sudditi inglesi e consegnarli al Governo napolitano; e di più, se il Governo inglese non possa contendere che lo arrendersi del Capitano, in alto mare, alle duo fregate napolitane, dopo che queste aveano tratto una cannonata per farlo arrendere, non mostra consentimento da parte de' due macchinisti inglesi; epperò il Governo napolitano non aver dritto alcuno a giudicarli o a punirli, nè avere giurisdizione sovra di loro.

Il signor Hammond richiamò eziandio la nostra attenzione sul punto, se le navi da guerra napolitane aveano dritto d' inseguire il piroscafo sardo e di catturarlo fuori della giurisdizione territoriale di Napoli; e se, in tal caso, supponendo che fosse stato un legno inglese, il Governo di S. M. B. non avrebbe avuto dritto di chiederne il rilascio. Che un legno da guerra di un paese non ha giurisdizione sopra un legno mercantile di altro paese in alto mare; che un tal legno da guerra ha facoltà di chiedere la presentazione delle carte per provare la nazionalità; ma, se questa è verificata, non ha dritto veruno ad atti di soggezione verso di esso, a meno che il legno mercantile non venga colto in flagrante pirateria. La qual cosa non può dirsi del *Cagliari* che seguiva pacificamente il suo cammino.

Che, se questo dritto delle fregate napolitane di catturare il *Cagliari* in alto mare è legittimo, sorge la questione se il volontario arrendersi del Capitano dei *Cagliari* in alto mare diede al Governo napolitano un dritto, che non avrebbe in altro modo posseduto, di giudicare e punire quelli che così volontariamente si posero sotto la giurisdizione napolitana; che un tal dritto, senza dubbio, fosse devoluto al Governo napolitano, come contro coloro che volontariamente si arresero, o piuttosto come contro coloro che aveano concertato di recarsi a Napoli per consegnarsi; dappoichè, il dire che il Capitano e la ciurma del *Cagliari* si arresero volontariamente in alto mare, alle due fregate napolitane che aveano fatto fuoco per sottomettere il *Cagliari*, ed erano apparecchiate a sommergerlo, se non si fosse arreso, è una burla ed un abuso di termini. Che la vera quistione è dunque il vedere se i macchinisti

inglesi intesero arrendersi volontariamente o furono costretti a fare ciò che loro ordinarono il Capitano e la ciurma.

Che vi è ancora un altro punto, quello cioè di vedere se il Governo di S. M. B. può obbiettare alla cattura del *Cagliari*, se il Governo sardo nol fa; e se il Governo sardo possa lagnarsi della cattura, quando il padrone del *Cagliari* consegnò volontariamente la nave.

E il signor Hammond richiedevaci che avessimo immediatamente esaminate queste carte, ed avessimo riferito a V. S. la nostra opinione su i punti di vertenza.

Obbedendo a' comandi di V. S. abbiamo esaminate le dette carte, ed abbiamo l'onore di rapportare:

Che riguardo alla prima quistione sottomessaci dobbiamo osservare

1° Che apparisce dallo estratto della deposizione di F. Badino, dispensiere (acchiusa nel dispaccio di Sir J. Hudson del 12 dicembre) che « quando il Capitano » riprese il comando del suo vascello a Sapri, ci riunì tutti e ci disse che egli ap» prestavasi a recarsi a Napoli per riferire ciò che era avvenuto. »

Non pare che alcuna obbiezione siasi fatta da Park o da Watt o da altre persone a bordo, avverso al partito che il Capitano così annunziava voler prendere; e la registratura nel taccuino di Watt è » 28 arrivato a Policastro 8 p. m. sbarcati gli uo» mini armati, e partiti alle 11 p. m. per Napoli. » — In tali circostanze adunque, temiamo che Park e Watt abbiano a considerarsi come parti consenzienti in tale deliberazione.

2° Siam di parere che un marinaio che s' imbarca volontariamente e che serva in un legno straniero è (in ogni caso *prima facie*) ligato al volere del suo padrone, esercitato con ragionevole discrezione e capacità, specialmente, allorchè avendo opportunità, non dissente e non protesta contro. Ritenendo adunque che il padrone volontariamente deliberò di recarsi da Sapri a Napoli, e che i macchinisti Park e Watt, conoscendo siffatta determinazione, non vi si opposero, siam di credere che eglino pur sono responsabili di questo atto del padrone, e che non possono legalmente contendere che — » il Capitano sardo e la sua ciurma non avevano alcun dritto di menare » a Napoli due sudditi inglesi e consegnarli al Governo napolitano. » — Nè il Governo inglese, a nostro credere, ha facoltà di contendere che lo arrendersi del Capitano, in alto mare, alle due fregate napolitane, dopo che queste avevano sparato un colpo di cannone, non abbia a considerarsi con connivenza de' due macchinisti inglesi.

Siamo anche di opinione che le navi da guerra napolitane avevano, nelle dette circostanze, un dritto di inseguire il *Cagliari* e di catturarlo fuori il territorio napolitano; e se quello fosse stato un legno inglese, il Governo di S. M. B. non avrebbe potuto legalmente domandarne il rilascio senza qualche investigazione giudiziaria od altro legale procedimento.

Potrebbe mettersi in dubbio se il piroscafo fosse in sè medesimo oggetto di legale confisca nelle circostanze del fatto; ma questo sarebbe da discutersi innanzi a un competente tribunale di Napoli; e, se il *Cagliari* fosse stato un legno inglese, S. M. la Regina non avrebbe potuto insistere che venisse consegnato subitamente o senza discussioni giudiziarie.

Finalmente, siam di opinione che il *Cagliari* (essendo un legno mercantile sardo e nissun suddito inglese, come crediamo, avendovi parte o interesse), il Governo di

S. M. B. non può obbiettare alla sua cattura, se il Governo sardo nol fa; e che il Governo sardo non può querelarsi della cattura, se il padrone volontariamente consegnò il vascello; per la qual cosa noi non intendiamo ch' egli si fosse semplicemente sottoposto alla necessità, ma che di suo proprio libero volere acconsentisse che le fregate se ne impossessassero, affinchè venisse il legno condotto a Napoli, ad oggetto d'istituirsi una legale investigazione. La sua primitiva e volontaria intenzione era quella in fatti di arrenderlo in Napoli all' azione delle Autorità; e deve presumersi ch' egli aderisse a siffatta intenzione, imbattendosi nelle fregate.

Abbiamo ec.

(Firmati) J. D. Harding.
Henry S. Keating.

N. 5.

The Law Officers of the Crown to the Earl of Clarendon.
(Received January 29).

Doctors' Commons, Jannuary 29 1858.

My Lord,

WE are honoured with your Lordship's commands, signified in Mr. Hammond's letter of the 19th instant, stating, that with reference to our reports of the 21st ultimo and 1st instant, he was directed to transmit to us, together with all the previous papers, two despatches received from Mr. Acting Consul Barbar, (1) together with a printed copy of the indictment published by the Neapolitan Government, and which your Lordship regrets cannot be accompanied with a translation; and Mr. Hammond was pleased to request that we would take these papers into consideration, and at our earliest convenience report to your Lordship our opinion generally as to any steps which it would be competent or desirable for Her Majesty's Government to take on behalf of the engineers Watt and Park. We are also honoured with Mr. Hammond's letter of the 20th instant, transmitting further papers in this case.

In obedience to the commands of your Lordship, we have taken these papers into consideration, and have the honour to report —

That, upon an examination of the papers laid before us, we concur in the observations of Acting Consul Barbar, which appear to us to be well founded.

We have nothing further to observe, except that, on a careful examination of the whole of the documents, it appears to us that the charges brought forward by the Neapolitan Government against Watt and Park (the English engineers) are not supported by any evidence, and are, upon the face of them, destitute of any probability.

We have, etc.

(Signed) J. D. Harding.
Richard Bethell.
Henry S. Keating.

(1) nos 87 ant 88.

(VERSIONE).

Gli Uffiziali della Corona al Conte di Clarendon.

Doctors' Commons, 29 gennajo 1858.

Milord,

Siamo onorati de'comandi di V. S. espressi nella lettera del signor Hammond del 19 corrente, in cui ci diceva che, in corrispondenza de' nostri rapporti del 21 ultimo e 1° corrente, egli era autorizzato a trasmetterci, insiememente colle carte precedenti, due dispacci ricevuti dal Console Barbar, ed una copia stampata dell' atto di accusa pubblicato dal Governo napolitano, e che V. S. duolsi non essere accompagnato da una traduzione. Il signor Hammond ci richiedeva che avessimo esaminato queste carte, e, a nostro bell' agio, ne avessimo rassegnato il nostro parere a V. S. in quanto a' passi che sarebbe competente e desiderevole al Governo di S. M. B. di dare a favore de' due macchinisti Watt e Park. Siamo anche onorati di altra lettera del signor Hammond, che ci trasmette altre carte relative a questo affare.

In obbedienza de' comandi di V. S. abbiamo tolto in considerazione le mentovate carte, e abbiamo l' onore di rassegnare a V. S.

Che ci accordiamo col parere del Console Barbar, il qual parere ci sembra ben fondato.

Non abbiamo altro ad osservare tranne che, dietro accurato esame di tutto l'incartamento, ci sembra che le accuse avanzate dal Governo Napolitano contro Park e Watt non sono sorrette da veruna pruova, e sono all' intutto prive di probabilità.

Abbiamo ec.

(Firmati) J. D. HARDING.
RICHARD BETHELL.
HENRY S. KEATING.

N. 6.

The Law Officers of the Crown to the Earl of Clarendon.

(Received february 5).

Doctors' Commons, february 5 1858

My Lord,

WE were honoured with your Lordship's commads, signified in Mr. Hammond's letter of the 26th of January last, in which he stated that, with reference to the papers then before us respecting the engineers captured in the *Cagliari*, and awaiting their trial at Salerno, he was directed by your Lordship to transmit to us for our immediate consideration a despatch from Her Majesty's Minister at Turin, by which we should perceive that the Sardinian Government have demanded of the Neapolitan, the restitution of the *Cagliari* as having been illegally captured; and Mr. Hammond was pleased to request that we would report to your Lordship our opinion as to the course which Her Majesty's Government should adopt under these circumstances.

In obedience to your Lordship's commands, we have taken into consideration the despatch submitted to us, and have the honour to report —

That it does not appear to us, that either the *précis* or abstract of Her Majesty's Minister at Turin, of the report of the Sardinian Commission on the case of the capture of the *Cagliari*, by Neapolitan vessels of war, or the fact stated by him, that the Sardinian Government have demanded from the Neapolitan Government, restitution of the *Cagliari*, in any manner affects «the course which Her Majesty's Government should adopt» with reference to Park and Watt. It appears that the *Cagliari* has been condemned by a Neapolitan Admiralty Court as lawful prize; but it also appears that the Sardinian Commission had no knowledge of these proceedings; and no information on this subject is forthcoming.

It is not known, for instance, whether the owners appeared in that Court, or what was the evidence or legal reasons adduced in support of the sentence. Without some such information, it does not seem to us possible for the Sardinian Government to deal in a satisfactory manner with the case, more especially, inasmuch as the judgment of a Court of Admiralty as to the *status* of a ship within its jurisdiction, is *prima facie* a judgment *in rem* of a competent Court; which cannot be assumed to be invalid, erroneous, or contrary to reason or justice.

We may observe, however, that the arguments of the Sardinian Commission appear to be open to the objection, that the innocence of the owners and the «vis major» or compulsion under which the master and crew are said to have acted, cannot be relied upon as affording grounds for an international demand for the restitution of the ship, inasmuch as these questions are actually *sub judice* in the Neapolitan Criminal Court, and may be determined adversely to the Sardinian case. Again, if (as apparently is admitted in the report), the Neapolitan vessels of war were justified in boarding and visiting the *Cagliari* and if (as appears to be conceded) the state in which the ship was found, her actual or intended course or destination when captured, and the guilt or innocence of the master and crew, are rightfully *sub judice*, at Salerno, the argument of the Sardinian Commission (which is thus, in effect, almost limited to the non-liability of the owners for the acts of their servants), is hardly sufficient to support an international demand of restitution, such as might be justly followed by war in case of refusal.

We have, etc.

(*Signed*) J. D. Harding
Richard Bethell.
Henry S. Keating.

(VERSIONE).

Gli Officiali della Corona al Conte di Clarendon.

Doctors' Commons, 5 febbrajo 1858.

Milord

Fummo onorati de' comandi di V. S. espressi nella lettera del signor Hammond del 26 gennajo ultimo, in cui ci diceva che, relativamente alle carte che allora avevamo sotto gli occhi e risguardanti i macchinisti catturati nel *Cagliari* e aspettanti il

loro giudizio a Salerno, gli veniva ingiunto da V. S. di trasmetterci, per nostra immediata considerazione, un dispaccio del Ministro di S. M. B. e Torino, dal quale vedremmo che il Governo sardo ha domandato al napolitano la restituzione del *Cagliari*, per essere stato illegalmente catturato. Il signor Hammond ci richiedeva che avessimo rassegnato a V. S. la nostra opinione sul partito da prendersi in tal caso del Governo di S. M. B.

In obbedienza degli ordini di V. S. abbiamo esaminato queste carte, ed abbiamo l'onore di rapportare —

Che a noi non pare che, o l'estratto dalla lettera del Ministro Inglese a Torino, del rapporto della Commessione sarda sul caso della cattura del *Cagliari* fatta dalle navi da guerra napolitane, o il fatto da lui mentovato che il Governo sardo ha chiesto al napolitano la restituzione del legno, importi in qualche modo o abbia influenza sulla politica che il Governo di S. M. B. debba adottare riguardo a Park ed a Watt. Pare che il *Cagliari* sia stato condannato dalla Corte di Ammiragliato napolitana come buona preda; ma sembra pure che la Commessione sarda non avesse sentore di questi procedimenti; nè altra informazione è venuta.

Non è noto; per esempio, se i padroni comparvero in quella Corte, o qual si fosse la prova o le ragioni legali addotte in appoggio della sentenza. Senza di queste informazioni, non ci sembra possibile che il Governo sardo possa trattare l'affare in modo soddisfacente, tanto più che il giudizio di una Corte di Ammiragliato in sullo *status* d'un naviglio ne' limiti della sua giurisdizione è *prima facie* un giudizio *in rem* di una Corte competente, che non si può ritenere come invalido, erroneo o contrario alla ragione ed alla giustizia.

Possiamo pertanto osservare che gli argomenti della Commessione sarda sembrano essere aperti alla obbiezione, che l'innocenza de' padroni e il *vis major* o la violenza sotto la quale dicesi che il padrone e la ciurma avessero agito, non possono dar fondamento ad una dimanda internazionale per la restituzione della nave, tanto più che siffatte quistioni sono di presente *sub judice* nella Corte criminale napolitana, e possono essere decise in contrario al caso sardo. Oltre a ciò, se (come apparentemente si ammette nel rapporto) i legni da guerra napolitani furono giustificati nell'*abbordare* e visitare il *Cagliari*, e se (come sembra concedersi) lo stato in cui fu trovato il naviglio, il cammino che prendeva o intendeva prendere allorchè venne catturato, e la reità o l'innocenza del padrone e della ciurma, sono giustamente *sub judice* a Salerno, l'argomento della Commessione sarda (che in questo modo è quasi limitato alla non responsabilità de' padroni per gli atti de' loro dipendenti) è appena sufficiente a sostenere una dimanda internazionale di restituzione, tale da poter giustamente esser seguita da guerra, in caso di rifiuto.

Abbiamo ec.

(Firmati) J. D. Harding.
Richard Bethell.
Henry S. Keating.

N. 7.

The Law Officers of the Crown to the Earl of Malmesbury.
(*Received April 12*).

Doctors' Commons, April 12, 1858.

My Lord,

WE are honoured with your Lordship's commands, signified in Mr. Hammond's letter of the 25th March ultimo, stating that he was directed to request that we would report to your Lordship our opinion whether, under the circumstances of the case, as set forth in the correspondence respecting the capture of the *Cagliari*, now submitted to us, Her Majesty's Government would be justified in making any, and what, demand upon the Neapolitan Government in respect to the conduct of that Government towards the British subjects, Park and Watt.

In obedience to your Lordship's commands, we have the honour to report —

That we are of opinion that, under the circumstances of the case, Her Majesty's Government would be justified in making a demand upon the Neapolitan Government for compensation to be awarded to the British engineers, Park and Watt, in respect of the conduct of that Government towards those persons.

It appears to us that Park and Watt acted throughout within the strict line of their duty, and took no part whatsoever in any illegal or criminal design or act.

There is not, as far as we are aware, to be found, even at this late period, throughout these voluminous papers, a particle of evidence of misconduct or impropriety against either of them.

In order to justify the Neapolitan Government for its continued imprisonment of these men, and for putting them on their trial for their lives, there should have been, at least, *primâ facie* evidence of their participation in some of the offences committed by some of those on board the *Cagliari*.

The Neapolitan Government has, in effect, admitted that mere presence on board was not of itself a sufficient ground for the institution of criminal proceedings ; inasmuch as it set at liberty seven of the passengers on the 28th August, 1857, and eleven of the crew on the 28th October, 1857.

The Neapolitan Government must, therefore, seek its justification for its conduct towards Park and Watt in the acts charged against them in the *Atto di Accusa*.

These, apparently, are the following —

1° That they were without regular passports (*ricapiti*). To this it may be sufficient to observe that it appears not to be unusual for engineers of Sardinian steam-vessels leaving Genoa to be without passports; their names were on the ship's muster-roll, and they were in the regular employment of the owners of the *Cagliari*; but, at all events, the Neapolitan Government cannot infer any serious guilt from the mere want of passports.

2° The note found upon Park , alleged to have been written by Miss White at Genoa. This note, upon the face of it , purports to be addressed not to an accomplice, but rather to a person who was to be forced to act under constraint ; it is neither signed nor addressed; it was only presented to Park when the vessel was forcibly seized by some of the passengers; and the circumstance that Park preserved and tran-

scribed it into his log-book, as his justification, is a proof not of his guilt, but of his innocence in relation to it.

3. That Watt (as chief engineer) ought to have directed the vessel's course to Tunis and not to Ponza. This charge, proceeding, as it does, from total ignorance of the construction and navigation of steam-vessels, is not worthy of serious refutation.

4. Of participation in various specified acts at Ponza and at Sapri. Of these it is sufficient to observe that, even if they were of such a nature as to render Park and Watt amenable to a Neapolitan tribunal in respect of their commission (which we can by no means admit), we are unable to discover that any evidence has ever been forthcoming to prove that Park and Watt committed any of them; indeed, as to the most of them, their innocence must have been obvious, it being admitted in the *Atto di Accusa* that they remained on board throughout, whereas these acts are charged to have been committed on shore.

For these reasons we are of opinion that there is no ground whatever which justifies the Neapolitan Government in having subjected Park and Watt to this prosecution, or in having inflicted upon them, as malefactors of the worst class, a long and inbuman imprisonment.

The Neapolitan Government, upon the capture of the *Cagliari* and the arrest of all those who had ever been on board her with their papers, was in possession of the fullest information as to the guilt or innocence of each individual; and we are of opinion that thereupon Park and Watt became entitled, as of right, to immediate liberation.

We have, etc.

(Signed) J. D. Harding.
Fitzroy Kelly.
H. M. Cairns.

(VERSIONE).

OPINIONI DE' CONSIGLIERI DELLA CORONA, IN DATA DEL 12 APRILE, DEL 13 E 17 DETTO MESE 1858.

I Consiglieri della Corona al Conte di Malmesbury.

Milord,

Siamo onorati de' comandi di V. S., espressi nella lettera del signor Hammond del 25 marzo ultimo, colla quale ci richiedeva di riferire a V. S. la nostra opinione, se, nelle circostanze relative alla cattura del *Cagliari*, il Governo di S. M. Britannica sarebbe giustificato nel fare qualche domanda, e quale, al Governo Napolitano, rispetto alla condotta di questo Governo verso i sudditi inglesi Park e Watt.

In obbedienza a' comandi di V. S., abbiamo l' onore di riferire —

Esser noi di opinione che, nelle circostanze di questo affare, il Governo di S. M. Britannica sarebbe giustificato nel fare una dimanda al Governo napolitano per compenso da darsi a' macchinisti inglesi Park e Watt rispetto alla condotta tenuta da questo ultimo Governo verso le due summentovate persone.

Ci sembra che Park e Watt agissero in tutto nella stretta linea del loro dovere, e che non prendessero parte alcuna in qualsivoglia disegno o atto illegale o criminoso.

Non ci è, per quanto abbiamo potuto scorgere, nè può trovarsi in queste voluminose carte la minima prova di evidenza di colpabilità contro l' un di loro.

Perchè il Governo napolitano fosse giustificato per la continua prigionia in cui ha tenuto questi uomini, e per averli messi sotto giudizio speciale, avrebbe dovuto esservi almeno *prima facie* una evidenza della loro partecipazione in alcuna delle offese commesse da quelli che erano a bordo del *Cagliari*.

Il Governo napolitano ha in fatti ammesso che la semplice presenza a bordo non costituiva da sè una sufficiente base per la istituzione di un processo criminale; tanto che esso metteva in libertà sette de' passeggieri, il 28 agosto 1857, e undici della ciurma, il 28 ottobre 1857.

Il Governo napolitano deve dunque cercare la sua giustificazione per la condotta tenuta verso Park e Watt, negli atti di cui sono stati incolpati nell'atto di accusa.

Questi, apparentemente, sono i seguenti:

1° Che essi si trovavano senza ricapiti regolari. A questo sembra sufficiente obbiettare, che non è cosa insolita per macchinisti di piroscafi sardi che salpano da Genova di trovarsi senza passaporti; i loro nomi erano nel ruolo della nave, ed eglino si trovavano regolarmente impiegati da' padroni del *Cagliari*; ma, ad ogni modo, il Governo napolitano non può dalla semplice mancanza di passaporti inferire che essi sien colpevoli.

2° La lettera trovata addosso a Park, e che dicesi essere stata scritta da Miss White a Genova. Questa lettera porta chiaramente il carattere di non essere stata diretta ad un complice, bensì ad una persona che doveva essere costretta ad agire per violenza; non presenta nè firma nè indirizzo; fu soltanto presentata a Park allorchè il vascello cadde in potere di alcuni de' passeggieri; e la circostanza che Park la conservò e la copiò nel suo taccuino, come sua giustificazione, è piuttosto una pruova della sua innocenza a tal riguardo anzi che di reato.

3° Che Watt (come capo macchinista) avrebbe dovuto dirigere il corso del vascello a Tunisi piuttosto che a Ponza. Questa accusa, nata da totale ignoranza della costruzione e della navigazione de' piroscafi non è degna di seria confutazione.

4° Di partecipazione in vari atti specificati a Ponza e Sapri. Su ciò basta osservare che, anche quando questi atti fossero di tal natura da rendere Park e Watt soggetti ad esser tradotti innanzi ad un tribunale napolitano per averli commessi (la qual cosa non possiamo ammettere affatto); non possiamo scoprire se ci sieno stati tali evidenze da provare che Park e Watt ne avessero commesso alcuno; ed invero, in quanto alla maggior parte di essi la loro innocenza debbe essere ovvia essendosi ammesso nell' atto di accusa, che eglino rimasero sempre a bordo mentre questi atti, com' è dichiarato, furono commessi a terra.

Per queste ragioni siam di parere che non ci è motivo da giustificare il Governo napolitano nello aver tenuti soggetti a questa persecuzione Park e Watt, o di aver inflitto loro, como a malfattori della peggior classe, una lunga ed inumana prigionia.

Il Governo napolitano, colla cattura del *Cagliari* e coll' arresto di tutti quelli che erano a bordo, insiememente alle loro carte era in possesso delle più ampie informazioni in quanto alla reità o alla innocenza di ciascuno individuo; e siam di parare che per questa ragione Park e Watt aveano dritto ad una immediata liberazione.

Abbiamo cc.

(Firmati) J. D. HARDING,
FITZROY KELLY,
H. M. CAIRNS.

N. 8.

The Advocate and Solicitor-General to the Earl of Malmesbury.
(*Received April 15*).

Doctors' Commons, April 15, 1858.

My Lord,

WE are honoured with your Lordship's commands, signified in Mr. Hammond's letter of the 25th March ultimo, stating that he was directed to transmit to us the correspondence respecting the capture, imprisonment, and trial, by the Neapolitan Government, of two British subjects, serving as engineers on board the Sardinian merchant-steamer *Cagliari*, together with a copy of the indictment preferred against them, and a volume entitled. *Sulla Preda del Cagliari*, published by the Neapolitan Government, and a further volume, entitled *Difesa del Cagliari*, published by the owners of the vessel; he also stated that the proceedings in the Admiralty Court at Naples would be sent as soon as printed.

Mr. Hammond was also pleased to request that we would take these papers into our immediate consideration, and report to your Lordship our opinion whether the capture of the *Cagliari* was legal.

In obedience to your Lordship's commands, we have taken these papers into consideration, and have the honour to report —

That we have carefully perused these voluminous papers, and have considered them in consultation with the Attorney-General, but that as we are unable to concur entirely in the conclusion at which we believe he has arrived, we have thought it best to express to your Lordship our opinion in the following Report.

In dealing with this question, we have confined our attention to the capture of the *Cagliari* exclusively, and independently both of the legal proceedings against that vessel, which ended in her condemnation as a prize, and of the treatment of those on board her.

We would, in the first place, invite your Lordship's attention to the facts preceding this capture.

The «*Cagliari*» a Sardinian merchant steamer, running between Genoa and Tunis (touching at *Cagliari*, in Sardinia), left Genoa, on one of her regular voyages, on the 25th of June, 1857, with, apparently, thirty-three passengers and a crew consisting of thirty-two, and a cargo partly consisting of fire-arms. Whilst on the high seas on the same evening, about twenty-five of her passengers suddenly produced concealed arms, took forcible possession of the ship, without any opposition being offered, broke bulk, and plundered arms on board, deprived the master of his authority, and placed him and some of the other passengers and crew, under restraint, and forced (as is alleged) one of the passengers (Daneri, a merchant captain by profession), to navigate the vessel as master. The *Cagliari* passed what was supposed to be a squadron of British ships of war, when the passengers and crew under restraint were more closely watched, and kept out of sight. On the 27th of June the *Cagliari* arrived at the Island at Ponza, which appears to be a fortress and prison of the Neapolitan Goverument; the Sardinian colours were kept flying, and the pilot and captain of the port were seized on their coming on board; the boats were landed, an armed disem-

barkation took place, an attack was made on the island, one Neapolitan officr of the garrison killed, another wounded, the garrison overpowered, upwards of 300 prisoners liberated and armed, arms, ammunition, and money were taken from the fortress, a Royal Neapolitan cutter or cruizer lying in the harbour of Ponza was boarded. plundered, and sunk, and other crimes and excesses were committed. Some of the crew appear to have landed. Lorenzo Acquarone, whose name is in the ship's musterroll as a waiter or steward, and Cesare Cori, a passenger, seem to have been wounded on shore, and brought back to the steamer.

With this additional armed force, and with the plunder, the *Cagliari* proceeded, on the night of the 27th, to the Gulf of Policastro. Those passengers who had originally seized the ship, together with the prisoners liberated and embarked at Ponza, landed in arms at Sapri early in the morning of the 28th, and committed various acts of outrage and hostility on shore, where they were, soon afterwards, all killed, or taken by the Neapolitan troops and inhabitants.

The crew, acting, probably, under compulsion, appear to have rowed the boats in which the landing at Ponza and that at Sapri were effected.

After the landing at Sapri, the master (Sitzia) appears, after the disembarkation, and, on the night of the 28th, to have resumed his authority; and, with the assent of the crew, and eleven remaining passengers (amongst whom was Daneri, to have got under weigh, and taken a course as for Naples, where (as he stated) it was his intention to make a detailed relation of what had occurred to the Neapolitan Government.

During these occurrences the Neapolitan Government, which had early intelligence of the attack on Ponza, took measures not only to check the aggression. but to pursue and capture all those engaged in it. Some steam-frigates were sent from Naples to Gaeta to embark troops, and two cruizers *the Tancredi and Ettore Fieramosca*, sailing in company, and in search of the *Cagliari* (of which vessel's appearance and course, when last seen, the commanding officer had previously received a description), fell in with her on the morning of the 29th of June, on the high seas, apparently about twelve miles west of Capri. The *Cagliari* was, when first seen, steering towards them; and, on the vessel approaching, the *Tancredi* fired a shot, which brought her to; the master (Sitzia) was ordered on board the *Tancredi*, with his papers, and the *Cagliari* was then boarded and taken possession of by an armed boat from the *Tancredi*, and towed, by the *Ettore Fieramosca* in company, first to Salerno, and thence to Naples.

When the « *Cagliari* » was brought to, it appaears that she was not taking that which it is alleged would have been her most direct and shortest course to Naples, viz., through the straits between Capri and the mainland (*piccole bocche di Capri*). Three wounded men were on board, viz., Acquarone and Cori already mentioned, and Amilcare Buonomo, a passenger, wounded at Sapri, as he olleges, by those who landed, on his refusal to land; bulk was broken, and part of the cargo (arms) missing; arms were also found, loaded, on board; twenty-five passengers were missing. It was known to the captors that she had been recently employed in acts of piracy and unauthorized hostility, and the explanations offered by the captain were, at all events, not such as to command implicit and immediate credence. We must also remark that some important ship's papers, amongst which were the certificate of ownership, and the maritime passport, were wanting; and although this would not justify the capture, it would

add to the other grounds of suspicion presenting themselves to the captors. Giuseppe Marcurio, who was on the ship's muster-roll (a steward or waiter) appears to have landed , and been wounded and taken, in arms, on shore at Sapri; if so, he must have been missing at tha capture.

Under these circumstances, and bearing in mind the whole of the facts, we are of opinion that the Neapolitan commanding officer was justified in taking possession of the *Cagliari*, and in taking her into Naples (where she was in fact going) in order to secure a full investigation of what really had occurred on board. The only alternative, her immediate liberation on the high seas, might have allowed the real criminals to escape without detection, and even to commit fresh acts of piracy and unauthorized hostility with impunity.

That the vessel had been recently employed in committing acts of this nature was undisputed, and the question of the guilt or innocence of all or any of those persons then on board was, in our opinion, to all appearance involved in so much doubt, that the captors coult not be fairly expected to liberate the ship and those on board without further inquiry.

By the acts which had been committed by those on hoard of the *Cagliari*, her Sardinian national character had been lost or suspended, at all events whilst the wrong-doers (whoever they might be) retained actual possession and control of her and tha circumstance that the master and those on board at the time of the capture, might ultimately turn out to be innocent, would not, in our opinion, render the capture illegal by international law.

We forbear from enlarging upon the serious cousequences which would , in our opinion, result to every maritime State, and to none more than Great Britain, from its being held that nothing short of complete legal proof of guilt or the actual commission of crime, at the moment of capture, will justify a national ship of war in capturing a vessel under such circumstances as those in which the *Cagliari* was captured by the *Tancredi*. If such a doctrine is to prevail, pirates need only obtain possession of a vessel entitled to a flag and papers in order to secure perfect impunity ; the high seas in place of being the secure highway of nations, will become the asylum of wrong-doers, and the flag and papers of any nation may be wrongfully used to the irremediable injury of every other.

Great Britain can put forward no claim, and can make no demand in this case which she is not prepared to concede to Naples or to any other recognized Government, however weak or barbarous; and we are of opinion that had the British, instead of the Neapolitan coast, been the scene of the occurrences now in question, any British naval officer, placed in the same position as the Neapolitan officer commanding the *Tancredi*, would not hava exceeded his duty or been guilty of an international offence by capturing and bringing into port a vessel found under the same circumstances as the *Cagliari*.

Wa are, therefore, of opinion that the capture of the *Cagliari* was legal.

We must, however, add that we are unable to see any ground whatever upon which the condemnation of the *Cagliari* as prize can be supported.

We have, etc.

(Signed) J. D. Harding.
H. M. Cairns.

(VERSIONE).

L' Avvocato e il Sollecitator-Generale al Conte di Malmesbury.

Doctors' Commons 13 Aprile 1858.

Milord,

Siamo onorati di comandi di V. S. espressi nella lettera del signor Hammond del 25 marzo ultimo, colla quale ci trasmetteva il carteggio relativo alla cattura, all'imprigionamento ed al giudizio, per parte del Governo napolitano, di due sudditi inglesi, impiegati in qualità di macchinisti a bordo del piroscafo mercantile sardo il *Cagliari*, unitamente ad una copia dell' atto di accusa pronunziato contro di loro, ed un volume intitolato *Sulla preda del Cagliari*, pubblicato dal Governo napolitano, ed un altro volume intitolato *Difesa del Cagliari* pubblicato da' padroni del legno. Egli disse benanche che i procedimenti della Corte di Ammiragliato a Napoli sarebbero stati spediti non appena stampati.

Il signor Hammond ci richiese eziandio che prendessimo queste carte nella nostra immediata considerazione, e riferissimo a V. S. la nostra opinione se la cattura del *Cagliari* fosse legale.

In obbedienza a' comandi di V. S., abbiamo preso queste carte in considerazione, ed abbiamo l'onore di rapportare —

Che abbiamo accuratamente percorso queste voluminose carte, e le abbiamo esaminate in consultazione col Procurator generale; ma siccome non possiamo convenire interamente nella conclusione alla quale egli è venuto, abbiamo stimato di esprimere a V. S. la nostra opinione nel seguente rapporto:

Nel trattare questa quistione, ci siamo limitati a prestare la nostra attenzione esclusivamente sulla cattura del *Cagliari*, ed indipendentemente tanto de' procedimenti legali contro questo legno, che finirono col farlo condannare come preda, quanto del trattamento di coloro che si trovavano a bordo.

Dapprima invitiamo V. S. a considerare i fatti che precedettero la cattura.

Il *Cagliari*, piroscafo mercantile sardo, che faceva il servizio tra Genova e Tunisi (toccando Cagliari in Sardegna) salpava da Genova, per uno de' suoi viaggi regolari, il 25 giugno 1857, con apparentemente trentatrè passeggieri, con una ciurma composta di trentadue uomini, e con un carico consistente in parte, d'armi da fuoco. Giunto in alto mare, la sera stessa, circa venticinque de' suoi passeggieri misero fuori subitamente delle armi che teneano nascoste, s' impadronirono del legno colla forza, senza che fosse stata opposta alcuna resistenza, misero le mani sul carico, s' impossessarono delle armi a bordo, privarono della sua autorità il padrone del legno, e posero sotto guardia lui e parte degli altri passeggieri e dalla ciurma, e costrinsero (com' è stato dichiarato) uno de' passeggieri (Danesi, di professione capitano di legni mercantili) a capitanare il legno. Il *Cagliari* s' incontrò con una flottiglia che fu supposta essere di navi da guerra inglesi, quando i passeggieri e la ciurma erano più strettamente sorvegliati e tenuti fuori vista. Il 27 giugno, il *Cagliari* arrivò all' isola di Ponza, che pare che sia una fortezza e una prigione del Governo napolitano. I colori sardi continuarono ad essere inalberati; e il pilota e il capitano del porto furono arrestati nel salir che fecero a bordo; si gittarono i battelli; uno sbarco armato ebbe luogo; un attacco fu fatto sull' isola; fu ucciso un officiale napo-

iitano della guarnigione, un altro fu ferito, la guarnigione soggiacque: oltre a 300 detenuti furono liberati e armati: armi, munizioni e denaro furon presi dalla fortezza; un Real cutter napolitano nel porto di Ponza fu assalito, saccheggiato, e sommerso; e altri delitti ed eccessi furono commessi. Pare che alcuni uomini della ciurma fossero anche sbarcati. Lorenzo Acquarone, il cui nome trovasi nella lista della nave in qualità di cameriere o dispensiere, e Cesare Cori, passeggiero, par che sieno stati feriti a terra, e riportati al battello.

Con questa addizionale forza armata e col bottino, il *Cagliari* si avanzò, nella notte del 27, verso il Golfo di Policastro. Que' passeggieri che si erano primamente impadroniti della nave, unitamente a' prigionieri liberati ed imbarcati a Ponza, sbarcarono armati a Sapri di buon mattino il 28, e commisero vari atti di oltraggi e di ostilità a terra, dove furono, poco appresso, tutti uccisi o arrestati dalle truppe napolitane e dagli abitanti.

La ciurma che agiva probabilmente sotto violenza dovè, secondo ogni apparenza, aver remigato i battelli, ond'ebbe luogo lo sbarco a Ponza ed a Sapri.

Dopo lo sbarco a Sapri, il padrone (Sitzia) nella notte del 28, riprese, come sembra, la sua autorità; e, col consentimento della ciurma, e di undici passeggieri che erano rimasti (tra i quali Daneri) di aver alzato l'ancora, e presa la via di Napoli, dove (com'egli disse) era sua intenzione di fare una minuta relazione al Governo napolitano di quanto era accaduto.

Durante questi avvenimenti, il Governo napolitano che ebbe subito notizia dell'attacco di Ponza, prese i provvedimenti non solo per reprimere l'aggressione, ma per inseguire ed arrestare tutti quelli che vi avevano avuto parte. Alcune fregate a vapore furono mandate da Napoli a Gaeta per imbarcar truppe, e due incrociatori (il *Tancredi* e l'*Ettore Fieramosca*) facendo rotta in compagnia ed in cerca del *Cagliari*) della cui forma e cammino il comandante avea ricevutò anticipatamente la descrizione) si imbatterono in esso il mattino del 29 giugno, in alto mare, apparentemente a circa dodici miglia all'ovest di Capri. Il *Cagliari* quando fu scoperto, navigava verso di loro, ed approssimandosi, il *Tancredi* sparò un colpo di cannone che lo chiamò al dovere. Il capitano Sitzia ebbe l'ordine di recarsi a bordo del *Tancredi* colle sue carte, ed il *Cagliari* fu abbordato da una lancia armata del *Tancredi* che ne prese possesso e venne poi il *Cagliari* rimorchiato dall'*Ettore Fieramosca*, col quale trasse primamente a Salerno e quindi a Napoli.

Quando il *Cagliari* fu investito, sembra che non prendesse quella via che era la più corta e diretta per Napoli, cioè per le piccole bocche di Capri. Tre uomini feriti erano a bordo, Acquarone e Cori già mentovati, ed Amilcare Buonomo, passeggiero, ferito a Sapri (com'egli dice) da coloro che sbarcarono e per essersi rifiutato di sbarcare anch'egli; la stiva era rotta, e parte del carico (armi) mancava; armi cariche si trovarono anche a bordo; 25 passeggieri mancavano. Era noto ai catturanti che il legno era stato recentemente adoperato ad atti di pirateria e di ostilità illegali; e le spiegazioni date dal Capitano non erano in ogni modo tali da ispirare implicita ed immediata credenza. Dobbiamo anche osservare che alcune carte importanti della nave, tra le quali il certificato di padronanza, ed il passaporto marittimo mancavano; e, benchè ciò non giustificasse la cattura, sarebbe sempre un altro motivo di sospetto da aggiugnersi a quelli che si presentavano a' catturanti. Giuseppe Mercurio, che si trovava nel ruolo di equipaggio della nave in qualità di dispensiere o

cameriere, sembra che sia sbarcato e sia stato ferito e preso colle armi alla mano, sulla spiaggia di Sapri. Se è così, egli dovea esser mancante nel tempo della cattura.

In queste circostanze, ritenendo il complesso de' fatti, siam di parere cha il Comandante napolitano fu giustificato nello impossessarsi del *Cagliari* e nel portarlo a Napoli (dove in fatti esso dirigevasi), affin d' informarsi esattamente di quanto era avvenuto a bordo. L' immediata liberazione del legno in alto mare avrebbe dato adito a' veri colpevoli di scapparsela senza essere scoperti, ed anche di commettere novelli atti di pirateria o d' illegali ostilità impunemente.

Non era quistionabile che il legno avesse recentemente commesso atti di tal natura; e la quistione della reità o dell' innocenza di tutti o di parte delle persone che si trovavano a bordo era, a nostro credere e secondo ogni apparenza, siffattamente involta nel dubbio, che non si poteva ragionalmente pretendere dalle autorità napolitane che rilasciassero la nave e le persone a bordo senza ulteriore investigazione.

Per gli atti che erano stati commessi da quelli che erano a bordo del *Cagliari*, il carattere nazionale di questo legno erasi perduto o sospeso, imperciocchè i malfattori (chiunque fossero stati) ne erano attualmente in possesso ed in comando; e la circostanza che il Capitano e le persone a bordo nel tempo della cattura avrebbero potuto in ultimo essere scoperti innocenti non renderebbe, a nostro credere, la cattura illegale secondo il dritto internazionale.

Noi ci asteniamo dal distenderci sulle serie conseguenze che, a nostro parere, risulterebbero ad ogni Stato marittimo, e alla Gran Brettagna più di tutti, se si ritenesse il principio che solo una compiuta pruova legale di reità o la flagranza del misfatto nel momento della cattura, questa giustificherebbe la cattura di un legno da parte di una nave da guerra nazionale, o in quelle circostanze in cui il *Cagliari* fu catturato dal *Tancredi*. Se tal dottrina prevalesse, i pirati non avrebbero bisogno che d'impadronirsi di un vascello con bandiera di qualche nazione e con carte in regola per assicurarsi una perfetta impunità; l' alto mare, in vece di essere la sicura strada maestra delle nazioni, diverrebbe l' asilo de' malfattori, e la bandiera e le carte di qualsivoglia nazione potrebbero esser tristamente impiegati a danno irrimediabile delle altre.

La Gran Brettagna non può avanzar nessun reclamo, nè può fare dimanda alcuna in questo caso, che essa non sia pronta a concedere a Napoli o a qualunque altro riconosciuto Governo, comunque debole o barbaro; e noi siam di parere che se, invece della costa napolitana, fossero state le spiagge inglesi il teatro degli avvenimenti ora in quistione, qualunque uffiziale navale inglese, posto nella medesima posizione dell'uffiziale napolitano comandante il *Tancredi*, non avrebbe ecceduto il suo dovere e non si sarebbe renduto reo di offesa al dritto delle genti catturando e menando nel porto una nave trovata nelle medesime circostanze del *Cagliari*.

Siam dunque di opinione che la cattura del *Cagliari* fu legale.

Dobbiamo pertanto soggiungere che non sappiam vedere alcun fondamento sul quale possa basarsi la condanna del *Cagliari* come preda.

Abbiamo ec.

(Firmati) I. D. Harding.
H. M. Cairns.

N. 9.

The Attorney-General to the Earl of Malmesbury.

(Received april 19.)

Temple, april 17, 1858.

My Lord,

I WAS favoured with your Lordship's commands signified in Mr. Hammond's letter of the 25th March ultimo, in which he stated that he was directed by your Lordship to transmit therewith the correspondence respecting the capture, imprisonment, and trial by the Neapolitan Government of two British subjects serving as engineers on board the Sardinian merchant-steamer *Cagliari*, together with a copy of the Indictment preferred against them, and a volume entitled *Sulla Preda del Cagliari*, published by the Neapolitan Government, and a further volume entitled *Difesa del Cagliari*, published by the owners of the vessel.

Mr. Hammond also stated that he was to request that I would, together with the Queen's Advocate and the Solicitor-General, take the papers into consideration, and report to your Lordship my opinion whether the capture of the *Cagliari*, was legal.

In obedience to your Lordship's commands, I have taken the papers into consideration, and have the honour to report.

That, lamenting the difference which exists between myself and the other Law Officers of the Crown, my clear and decided opinion is, that the capture of the *Cagliari* was contrary to the Law of Nations.

Circumstances invest this case with extraordinary importance, but it does not appear to me that they present any peculiar difficulty as to the facts or as to the law upon which the question now submitted arises.

The printed papers of the Neapolitan Goverment before me are indeed voluminous; but though they overlay, they cannot effectually disguise, much less alter, the simplicity of the issue to be determined.

It appears that in the case of the *Cagliari*, the main facts are undisputed; and the proposition of international law which applies to them is elementary, and has been hitherto uncontroverted.

The main facts are —

1. That at the time of the capture of the *Cagliari*, pacific relations subsisted between Sardinia and the Two Sicilies.

2. That the *Cagliari* was a private merchant-vessel, well known to the captors as belonging, on account of her occupations, in a marked and special manner to the Commercial Marine of Sardinia.

3. That under force and duress she had been compelled to land convicts and rebels upon the Neapolitan coast.

4. That at the time of her capture she was neither *de facto* nor *de jure*, piratically employed.

5. That she was seized upon the high seas, within no territorial jurisdiction, after a display of force, ad the menace of a shot fired at her by a ship of war belonging to the Kingdom of the Two Sicilies.

I have said that these facts are uncontroverted, and such is in truth their chara-

cter; but it may be well to notice in this place a suggestion — it is scarcely more — that the *Cagliari* voluntarily surrendered herself. It is in the fisrt place clear, that the international right of a State cannot be abrogated by the act of an individual subject. But in the second place, the notion of a voluntary surrender on the part of a merchant vessel, because she obeyed the orders of a ship of war which had fired at her and taken her in tow, as in the present instance, by an armed boat, is really unworthy of any serious comment, It is, to borrow the expression of the late Secretary of State for Foreign Affairs, a mockery.

Taking, then, these main facts as incontrovertible, and practically uncontroverted, it remains to state the principles of international law by which they are governed; and it is expedient to observe that no question arises as to what might be the principles of this law. Whether they could be precisely the same, or in any or what degree modified, or wholly different, in the case of a vessel seized after a pursuit, beginning in territorial waters, and from which pursuit, so begun, the pursued vessel had escaped; or in the case of a vessel seized within territorial waters of the captor.

Having reference, then, to the facts of the present case, the propositions of international law applicable to them appear to me the following:

1. That the merchant vessels of every State on the high seas are subject to the jurisdiction of the State to which they belong.

« All nations, » says Lord Stowell, (1) « being equal, all have an equal right to the uninterrupted use of the unappropriated part of the ocean for their navigation. In places where no local autority exists, where the subjects of all States meet upon a footing of entire equality and independence, no one State, or any of its subjects, has a right to assume or exercise authority over the subjects of another. I can find no authority that gives the right of interruption to the navigation of States in amity upon the high seas, excepting that which the rights of war give to both belligerents against neutrals. »

2. That the right of search is, as a general rule, strictly belligerent in its character, and cannot be exercised in time of peace.

3. That the only exception is the case of professed pirates; that exception being founded on the fact that pirates are always enemies of every State, and, therefore, are equally subject to the jurisdiction of every State.

4. That a merchant vessel regularly incorporated in the marine of a State, does not become a pirate by having been itself forcibly seized by pirates; nor does she, when having escaped from pirates, and forthwith returning to her lawful occupations from which, by force of arms, she had been temporarily diverted, become liable to be seized as prize upon the high seas.

5. That under circumstances of vehement suspicion of piracy, the usage of States has allowed, though with the most jealous reclutance, the right of approach, for the purpose of ascertaining the national character of the vessel.

That if that character be clearly commercial—if the State to which she belongs be undoubted—if her employment at the time of so ascertaining her nationality be lawful, then a suspicion of past unlawful conduct does not justify seizure in time of peace, but does justify application for inquiry to the proper authority and jurisdiction of the State to which she belongs.

(1) The « Le Louis, » 2. Dodson's Adm. R. p. 243

Tried hy these tests, tha forcihle capture of the *Cagliari* was clearly illegal.

If that capture was illegal. the jurisdiction of the Court of the Two Sicilies was never founded; the proceedings before them were therefore null and void.

The argument that though the capture was illegal, the jurisdiction over the ship, howsoever obtained, might be well founded, appears to me to labour under two capital errors: —

Ist. It huilds tba right of a State upon a wrongful act of that State; 2ndly. It coofounds two distinct things—the municipal relations of a Court to the Government of the State to which it belongs, and the mutual international relations of two States.

It remains to observe upon the practice of States as well as upon the law.

The practice appears to me to confirm the law in this instance.

First, as to the *Carlo Alberto*, cited in the Neapolitan proceedings.

The *Carlo Alberto*, after having landed, on the southern coast of France, the Duchess ef Berry and several of her adhereots, with a view of exciting civil war in tbat country, put into a French port; but even then, though persons admitted to be conspirators were taken out of the vessel, she being then in tbe French territory, aud, unlike the *Cagliari*, being originally employed upon a hostile if not a piratical expedition, was, nevertheless, not condemned hy the French Courts, but was ramitted to the jurisdiction of her own country—Sardinia.

In the case decided io England, the *Le Louis*, where a French vessel had been seized by English cruizers for carrying on the African Slave Trade, after that trade had been abolished hy the internal laws of France, and by the Treaty between Great Britain and France, the seutence condemning her was reversed, and Lord Stowell said, « It is pressed as a difficulty, what is to be done if a French ship laden with slaves for a French port is hrought in? I answer, without hesitation, restore the possession whicb has heen unlawfully divested; rescind the illegal act dooe hy your own subject, and leave the foreigner to the justice of his own country. »

The same law has been laid down by the United States.

In the case of the affair of the *Terceira*, in 1829, in which Portuguese refugees, in contravention of British law, fitted out armed vessels in British territorial waters, and were pursued hy a British ship of war off Terceira, they were merely prevented from landing on that island the armed force so illegally collected in British waters; and no jurisdiction was attempted to be exercised over the ships tbemselves, and even tbis amount of inference was coosidered hy high autorities at the time to have been an excess of power on the part of Great Britain. (1)

The conclusion, therefore, to which I am irresistihly led, both from international law and practice, is, that the capture of the *Cagliari* was illegal.

But Sardinia and England are indeed bound to afford redress, if wrong has been done hy their respective suhjects, and to entertain any complaint which the Two Sicilies may have to urge agaiost them hy reason of the acts of their subjects; but to use towards that State the judicial language of lord Stowell, already referred to, and say, « Rescind the illegal act done hy your subjects and leave the foreigner to the justice of his own country. »

I have, ec.

(Signed) Fitzroy Kelly.

(VERSIONE).

Il Procurator Generale al Conte di Malmesbury.

Temple, 17 aprile 1858.

Milord,

Fui onorato de' comandi di V. S., espressi nella lettera del sig. Hammond del 25 marzo ultimo, colla quale mi diceva aver incarico della S. V. di trasmettermi il carteggio relativo alla cattura, all' imprigionamento ed al giudizio, da parte del Governo napolitano, di due sudditi inglesi impiegati come macchinisti a bordo del piroscafo mercantile sardo il *Cagliari*, unitamente ad una copia dell' atto di accusa pronunziato contro di loro, ed un volume intitolato *Sulla preda del Cagliari* pubblicato dal Governo napolitano, ed un altro volume intitolato *Difesa del Cagliari* pubblicato da'padroni del legno.

Il signor Hammond mi richiedeva che, unitamente all'Avvocato della Corona ed al Sollecitator-generale, avessi preso queste carte in considerazione, ed avessi espressa a V. S. la mia opinione sulla legalità della cattura del *Cagliari*.

In obbedienza de' comandi di V. S. ho esaminato le dette carte, ed ho l' onore di rapportare —

Che, vedendo con rincrescimento la differenza che esiste tra me e gli altri consiglieri della Corona, la mia chiara e decisa opinione è che la cattura del *Cagliari* fu contraria al dritto delle genti.

Le circostanze rivestono di straordinaria importanza il caso attuale, ma non mi pare che presentino particolari difficoltà in quanto a' fatti o in quanto alla legge sulla quale sorge la quistione.

Le carte stampate del Governo napolitano che ho sotto gli occhi son voluminose, ma, benchè esse ricoprano la semplicità delle conseguenze a trarne, non possono mascherarla e molto meno alterarla.

Sembra che in tal quistione i principali fatti sieno indisputabili, e la proposizione del dritto delle genti che lor si applica è elementare, e non è stata finora soggetta a controversia.

I fatti principali sono:

1° Che al tempo della cattura del *Cagliari*, pacifiche relazioni esistevano tra la Sardegna e le Due Sicilie.

2° Che il *Cagliari* era un legno privato mercantile, ed i catturanti ben sapevano che per le sue occupazioni questo legno apparteneva in modo segnato e speciale alla marina commerciale sarda.

3° Che sotto violenza esso era stato costretto a sbarcare uomini condannati e ribelli sulla costa napolitana.

4° Che nel tempo della cattura, esso non era nè *de facto* nè *de jure* occupato alla pirateria.

5° Che esso fu catturato in alto mare, al di fuori di ogni giurisdizione territoriale, dopo essersi messa in opera la forza, e la minaccia di un colpo di cannone trattogli contro da un bastimento di guerra appartenente al Regno delle Due Sicilie.

Ho detto che questi fatti sono incontrastati, e tal'è in fatti il loro carattere; ma pure, sarà bene osservare qui un suggerimento, non si può dire più di un suggeri-

mento, che il *Cagliari* si arrendesse volontariamente. È chiaro che il dritto internazionale di uno Stato non può essere abrogato dall' atto di un semplice individuo; ma, in secondo luogo la idea di volontaria resa da parte di un legno mercantile, perchè ha ubbidito agli ordini di una nave da guerra che gli avea fatto fuoco sopra e lo avea rimorchiato, non è degno di seri comenti. Questa è (secondo l' espressione dell' ultimo Segretario di Stato per gli Affari Esteri) una derisione.

Tenendo adunque questi fatti come indisputabili e come praticamente incontrastati, rimane a stabilire i principî di dritto internazionale ond' essi son governati; e bisogna notare che non v' ha quistione su quali esser debbano i principî di questo dritto. Se abbiano ad essere precisamente gli stessi, o in qualche ed in quale modo modificati, o interamente diversi, nel caso di un legno catturato dopo una persecuzione incominciata nelle acque territoriali, e dalle quali il legno scappò, o nel caso di un vascello catturato nelle acque territoriali del catturante.

Avuto dunque riguardo a' fatti del caso presente, le proposizioni della legge internazionale applicabili ad esso sembrano essere le seguenti:

1° Che i legni mercantili di ogni Stato, in alto mare sono soggetti alla giurisdizione dello Stato cui appartengono.

» Tutte le nazioni, dice lord Stowell (1), essendo eguali, tutte hanno un egual » dritto all' uso incessante di ciascheduna libera parte dell' Oceano per la loro naviga- » zione. Da luoghi dove non esiste veruna autorità locale, dove i sudditi di ogni Stato » s' incontrano sovra un piede d' intera eguaglianza e indipendenza, nessuno Stato, e » alcuno de' suoi sudditi, ha dritto ad assumere o ad esercitare autorità su i sudditi » di un altro Stato. Non saprei trovare alcuna autorità che dia il dritto d' interrompere » la navigazione degli Stati in amicizia nell' alto mare, tranne l' autorità che le leggi » di guerra danno ad ambo i belligeranti contro i neutrali. »

2° Che il dritto di perquisizione è, come regola generale, strettamente belligero nel suo carattere, e non può esercitarsi in tempo di pace.

3° Che la sola eccezione è il caso de' pirati di professione; questa eccezione essendo fondata sul fatto che i pirati sono sempre nemici di ogni Stato, epperò sono parimente soggetti alla giurisdizione di ogni Stato.

4° Che un vascello mercantile regolarmente incorporato nella marina di uno Stato, non diventa pirata per essere stato violentemente catturato da' pirati, nè quando è sfuggito da questi, e immediatamente ritorna alle sue legittime occupazioni, dalle quali era stato temporaneamente destinato per la forza delle armi, divien soggetto ad essere predato in alto mare.

5° Che in circostanze di violenti sospetti di piraterie, la costumanza degli Stati ha conceduto, benchè colla più gelosa ripugnanza, il dritto di avvicinamento, nello scopo di assicurarsi del carattere nazionale del legno.

Che se questo carattere è chiaramente commerciale, se lo Stato cui il legno appartiene è indubitato, se il suo impiego è legittimo nel tempo in cui avviene siffatta assicurazione della sua nazionalità, allora un sospetto di passata illegittima condotta non giustifica la cattura in tempo di pace, ma giustifica una dimanda di perquisizione presso la competente autorità e giurisdizione dello Stato, cui il legno appartiene.

Esaminata sotto queste norme, la violenta cattura del *Cagliari* fu chiaramente illegale.

(1) *Le Louis* — 2. Dosson' Adm.

Se tal cattura fu illegale, la giurisdizione della Gran Corte delle Due Sicilie non fu mai fondata, e i suoi procedimenti furono però nulli e vacui.

L'argomento che, quantunque la cattura fosse illegale, la giurisdizione sulla nave, in qualunque modo ottenuta, potrebbe essere ben fondata, mi sembra poggiata su due errori capitali:

1° Esso poggia il dritto di uno Stato sopra un atto ingiusto di questo Stato;

2° Confonde due cose ben distinte, le relazioni municipali di una Corte col Governo dello Stato cui appartiene, e le vicendevoli relazioni internazionali di due Stati.

Rimane ad osservare su la pratica degli Stati come sulla legge.

La pratica mi sembra confermar la legge in questo esempio.

Primo, riguardo al *Carlo Alberto* citato ne' procedimenti napolitani.

Il *Carlo Alberto*, dopo aver sbarcato, sulla costa meridionale della Francia, la Duchessa di Berry e parecchi de' suoi aderenti, nello scopo di eccitare la guerra civile in quel paese, entrò in un porto francese; ma anche allora, benchè degl' individui riconosciuti come cospiratori si fossero fatti uscire dal legno, essendo essi nel territorio francese, e, non come il *Cagliari*, essendo originalmente adoperato per una spedizione ostile, se non piratica, pure esso non fu condannato dalle Corti francesi, ma fu rimesso alla giurisdizione del suo proprio paese, la Sardegna.

Nel caso deciso in Inghilterra, il *Le Loris* dove un vascello francese era stato catturato da incrociatori inglesi per menare innanzi il commercio degli schiavi africani, dopo che questo commercio era stato abolito dalle leggi interne della Francia, e dal trattato tra la Gran Brettagna e la Francia, la sentenza che lo condannava fu annullata, e Lord Stowel disse: Mi si presenta come difficoltà il da farsi se una nave francese venisse arrestata carica di schiavi per un porto francese? Io rispondo, senza esitare: Si restituisca il possesso illegittimamente tolto; si rescinda l'atto illegale fatto da' vostri proprî sudditi, e si lasci lo straniero alla giustizia del suo proprio paese.

La stessa legge è stata messa innanzi dagli Stati-Uniti. Nel caso dell'affare del *Terceira* nel 1829, in cui de' rifuggiti portoghesi, in contravvenzione della legge inglese, armarono de' legni ne' mari territoriali inglesi, e furono inseguiti da un vascello da guerra inglese a vista di Terceira; essi furono solamente impediti dallo sbarcare su quell'isola la forza armata così illegalmente raccolta nelle acque inglesi; e nessuna giurisdizione si tentò esercitare su le navi stesse; e ciò non pertanto, questo grado d'ingerenza venne considerato allora dalle autorità di quel tempo, come un eccesso di potere dalla parte dell' Inghilterra.

La conclusione adunque, cui sono irresistibilmente portato tanto dal dritto delle genti quanto dalla pratica, è che la cattura del *Cagliari* fu illegale.

Tanto la Sardegna quanto l' Inghilterra sono tenute ad offrire una soddisfazione, se un danno è stato fatto da' loro sudditi rispettivi, e rispondere alle doglianze che le Due Sicilie possono far loro per ragione degli atti de' loro sudditi; ma ad usare verso questo Stato del giudizioso linguaggio di Lord Stowell già mentovato, e dire — « Si rescin» da l'atto illegale commesso da'vostri sudditi, e si lasciano gli stranieri alla giustizia » del loro proprio paese. »

Ho l' onore ec.

(Firmato) Fitzroy Kelly.

PARTE II.

Osservazioni di dritto e di fatto.

Se l'ordine cronologico è il migliore ed il più opportuno nelle esposizioni storiche, non lo è del pari nelle scientifiche discussioni; le quali richiedono in preferenza una partizione regolata per ragione delle materie, che debbonsi disaminare. Al quale sistema attenendoci, nella prima parte di questo lavoro abbiamo pubblicati i pareri dei giureconsulti della Corona inglese serbando unicamente la linea della cronologia; ora poi che intendiamo alla rassegna e sviluppo de' diversi principi, che vi si contengono, classificheremo le idee secondo l'ordine delle tesi. Le quali si riducono alle seguenti:

1ª alla questione sulla legalità della cattura del *Cagliari*; donde l'altra questione, che ne deriva, sulla legalità de' procedimenti istituiti presso i magistrati napoletani, tanto nella linea civile, quanto nella linea penale.

2ª alla questione, che si solleva nel rapporto particolare de' due macchinisti inglesi Watt e Park, se, cioè, fossero stati legalmente sottoposti a giudizio e tenuti in prigione.

3ª da ultimo alla questione incidentale, se prima della loro sottoposizione ad accusa avesse, o no, il Console brittannico avuto il dritto di tenervi abboccamento.

Nello svolgimento delle proposte tesi useremo la maggiore possibile sobrietà di dire, avvegnacchè ci siamo determinati a scrivere pel solo scopo di ridurre alle giuste proporzioni una contesa, di cui si è occupata tutta Europa, e che riguarda un punto importante di dritto internazionale. Ed a nostro appoggio abbiamo stimato prescegliere più che ogni altra autorità quella de' migliori pubblicisti inglesi, e degli esempi ricavati da' sistemi in uso presso la Gran Brettagna, parendoci ch' essi contengano la più eloquente e poderosa dimostrazione del buon dritto del Governo di Napoli.

§. 1.

Legalità della cattura del *Cagliari*, e de' procedimenti istituiti.

I Consiglieri della Corona inglese sono stati incaricati di dare parere su questa questione, tanto a' tempi del ministero del Visconte Palmerston, quanto sotto l'amministrazione del signor Conte Derby.

Tutti gli avvisi dati mentre fu al potere il ministero Palmerston sono stati favorevoli al Governo di Napoli, sostenendosi legittima la cattura del *Cagliari*, legittima

le procedure istituite. Per vero i Consiglieri della Corona nel 21 dicembre 1857, 1. genuajo e 5 febbrajo 1858, fermamente hanno dichiarato:

1° Che quantunque avvenuta in alto mare la cattura del *Cagliari*, non pertanto debba dirsi legittima.

2° Legittima la cattura, sieno per necessaria conseguenza legittimi i procedimenti introdotti. Spetti a' tribunali di Napoli rendere giudizio, definendo gli effetti legali della cattura.

3° in pendenza de' giudizi non potersi promuovere questioni diplomatiche.

4° La eccezione messa innanzi dallo equipaggio, di essere stato vittima di violenza commessa a bordo da' cospiratori, costituire una eccezione meramente privata, che debba valutarsi dal magistrato, e non già provocare una discussione o controversia internazionale. Cotalchè niuna difficoltà potersi fare dalla Inghilterra al Governo delle Due Sicilie; anzi altrettanto doversi dire se il battello, invece di essere sardo, fosse stato inglese.

5° Molto meno essere giustificate le opposizioni della Sardegna, poichè essa ha implicitamente riconosciuto nel Governo di Napoli il dritto alla *cattura*, quando gli ha consentito il dritto di *visita*.

6° Ad esuberanza di dimostrazione, la giurisdizione delle autorità napoletane essere sempre più incontestabile per la resa volontaria del battello alle regie fregate.

Queste proposizioni, che a pieno giustificano il Governo di Napoli, sono scolpitamente espresse negli avvisi pubblicati nella prima parte di questo lavoro. Nè può cadere dubbiezza alcuna sulla loro autenticità, imperciocchè li abbiamo tolti dalla collezione officiale de' documenti, presentati per ordine di S. M. la Regina Vittoria al parlamento.

Salito al potere il ministero Derby, la questione del *Cagliari* ha acquistata maggiore importanza per lo scambio già avvenuto di note diplomatiche tra Napoli e Piemonte, per la conosciuta incidenza del dispaccio Erskine, e per le ripetute interpellanze parlamentari.

Perlocchè il signor Conte di Malmesbury ha creduto commettere di nuovo lo affare allo esame de' giureconsulti della Corona, in gran parte diversi da' primi. Il novello parere ribadisce la giustificazione del Governo di Napoli; avvegnacchè la maggioranza composta di due giureconsulti ha opinato per la *legalità* della cattura; il solo Procuratore Generale Kelly è stato dissenziente, avvisando per la *illegalità*.

Su di questi pareri, di cui non può dubitarsi la influenza nello esame che tutta Europa sta facendo della questione, ci fermeremo più attentamente, sviluppando e comentando i principi della maggioranza, e confutando, in preferenza con teoriche di pubblicisti inglesi, le ragioni contrarie obbiettate dall' unico dissenziente. La maggioranza de' Consiglieri della Corona inglese per sostenere lo avviso che la cattura sia stata *legale*, ha prodotto il principale argomento che, cioè, le ostilità indubitatamente commesse dal battello avevano fatto perdere, od almeno avevano sospeso il suo carattere nazionale. Il Governo di Napoli aveva perciò tutto il dritto di catturarlo sia per informarsi del successo, sia per raggiungere i colpevoli delle delinquenze commesse, sia per impedire che impunemente si fossero ripetuti novelli atti di pirateria, o novelle illegali ostilità.

Meritano speciale menzione le seguenti dotte proposizioni dei Consiglieri della Corona, che noi letteralmente qui riportiamo.

» 1° Non era questionabile che il legno avesse recentemente commesso
» atti di pirateria e di ostilità illegali, o la quistione della reità o della inno-
» cenza di tutti, o di parte delle persone che si trovavano a bordo, era, se-
» condo ogni apparenza, siffattamente involta nel dubbio, che non si poteva
» razionalmente pretendere dalle autorità napoletane, che rilasciassero la nave,
» e le persone a bordo senza ulteriore investigazione. »

» 2° La circostanza che il Capitano, e le persone a bordo nel tempo della
» cattura, avrebbero potuto in ultimo essere scoperti innocenti, non renderebbe
» la cattura illegale secondo il dritto internazionale. »

» 3° Serie conseguenze risulterebbero ad ogni Stato marittimo, ed alla Gran
» Brettagna più di tutti se si ritenesse il principio, che solo una compiuta
» pruova legale di reità, e la flagranza del misfatto nel momento della cattura,
» giustificherebbe la cattura di un legno da parte di una nave da guerra nazio-
» nale in quelle circostanze in cui il *Cagliari* fu catturato dal *Tancredi*. Se tale
» dottrina prevalesse, i pirati non avrebbero bisogno che d'impadronirsi di un
» vascello con bandiera di qualche nazione, e con carte in regola per assicu-
» rarsi di una perfetta impunità: l'alto mare, invece di essere la sicura strada
» maestra delle nazioni, diverrebbe l'asilo de' malfattori, e la bandiera e le car-
» te di qualsivoglia nazione potrebbero essere tristamente impiegate a danno ir-
» remediabile delle altre. »

» 4° La Gran Brettagna non può avvanzare nessun reclamo, nè può fare
» dimanda alcuna in questo caso. Se, invece della costa napoletana, fossero state
» le spiagge inglesi il teatro degli avvenimenti ora in quistione, qualunque uf-
» fiziale navale inglese, posto nella medesima posizione dell'uffiziale napoletano
» comandante il *Tancredi*, non avrebbe ecceduto il suo dovere, e non si sarebbe
» renduto reo di offesa al dritto delle genti, catturando e menando nel porto una
» nave trovata nelle medesime circostanze del *Cagliari*. »

Questi teoremi inconcussi di sapienza applicata al giure delle genti, sono quelli appunto dal Governo napoletano sostenuti nella sua corrispondenza diplomatica colla Sardegna. È anzi notevole che mentre nel 13 o 17 aprile i Consiglieri della Corona in Londra ponevano in mostra lo interesse della Gran Brettagna, potenza marittima di prim'ordine, a riconoscere il buon dritto del Governo napoletano, somigliante pensiero esprimevasi, nello stesso periodo di tempo, dal Commendatore Carafa ministro degli Affari Esteri in Napoli, col suo dispaccio de' 15 aprile di risposta al Conte Cavour. La quale convergenza di principi induce spiattellatamente a conchiudere che il Governo napoletano siasi nella discussione di questo affare attenuto alle vere regole del dritto internazionale, difendendo non la sua causa individua e particolare, ma principalmente lo impero di principi generali, dalla osservanza de' quali dipende la sicurezza de' Domini, e lo esercizio del dritto di sovranità di tutti gli altri Stati marittimi.

Cresce la forza delle premesse osservazioni della maggioranza de' Consiglieri della Corona, ove si ponderi che il buon dritto del Governo di Napoli vi è poderosamente sostenuto, quantunque si ritengano i fatti ne' precisi termini delle eccezioni prodotte da' proprietari e dal Capitano del *Cagliari*. In effetti vi si leggono le seguenti proposizioni:

La prima, che si fosse da' cospiratori imbarcati sul battello commessa violenza a bordo, togliendo al Capitano il comando del legno, ed assumendolo essi in sua vece.

La seconda, che i cospiratori riusciti per tal guisa ad impadronirsi della nave, l'avessero diretta pria a Ponza, poi a Sapri.

La terza, che Sitzia avesse ripresa la sua autorità a bordo dopo lo sbarco di Sapri, dirigendo la rotta per Napoli onde riferire al Governo quanto era accaduto; sebbene non avesse tenuta la via, che sarebbe stata la più corta e diretta per giungere in quel golfo. Ma i Consiglieri della Corona hanno ammesso quello appunto ch'è in questione; la violenza; la destituzione di fatto del Capitano dal comando del legno; la ripristinazione della sua autorità, compito lo sbarco; la rotta per Napoli; le quali assertive sono tuttora *sub judice*, cosicchè non può prima della decisione del magistrato stabilirsi un particolare concreto criterio, come opportunamente dicevasi nel precedente avviso de' 5 febbrajo.

Non però di meno se si volesse fin da ora, indipendentemente dalla sentenza del giudice, percorrere il campo delle congbietture, calcolandole co' lumi della retta ragione; sarà agevole argomentare che la pretesa violenza non esista, giacchè, a prescindere da ogni altra considerazione, non sembra presumibile, che i cospiratori, i quali a bordo erano in minor numero, avessero usata *coazione* allo equipaggio forte di un numero maggiore (i primi ammontavano a 25, lo equipaggio componevasi di 32 persone); non sembra presumibile che lo equipaggio, il quale stette inerte ed impassibile a bordo non opponendo resistenza alcuna a' cospiratori, fosse, per effetto di violenza, e non già piuttosto per spontanea determinazione di animo, disbarcato a Ponza ed a Sapri, combattendo assieme co' ribelli, tanto che Lorenzo Acquarone rimase ferito, e Giuseppe Mercurio, dopo la disfatta alle orde sediziose toccata in Padula, pervenne nelle mani della giustizia in Sassano, piccolo comune della terraferma; non sembra presumibile da ultimo che il Capitano avesse realmente presa la direzione per Napoli, giacchè, se per osservanza degli obblighi impostigli dalla legge sulla navigazione mercantile degli Stati sardi sanzionata da re Carlo Felice nel 13 gennajo 1827, avesse voluto informare le autorità di Napoli di quanto era accaduto, non avrebbe dovuto attendere che lo attentato si fosse in tutte le sue ramificazioni compiuto. Egli, il Capitano Sitzia, dopo lo sbarco a Ponza, avrebbe bene avuto l'agio di accostare alla prossima Gaeta, e discaricarsi col Governo, avvisando le autorità. Trascurato questo dovere a Ponza, avrebbe potuto almeno compierlo dopo l'altro sbarco eseguito in Sapri, salpando immediatamente per la vicina Salerno, o pure prendendo la vera e regolare direzione per Napoli; invece di tenersi alla larga, e seguire una linea di navigazione, che giusta le regole dell' arte nautica, ed i rilievi di accurate carte idrografiche, accennava chiaramente che s'intendeva rivolgere il cammino non a Napoli, ma od a Genova, o di nuovo a Ponza. La quale seconda ipotesi era a credersi più verosimile, attese le promesse di ritorno fatte da' cospiratori nella prima loro gita a Ponza; in effetti per più giorni continuò quivi il subbuglio, standosi da' condannati, che vi erano rimasti, in attenzione del battello, per fuggire anch'essi, raggiungere i loro compagni di colpa già evasi, e portarsi ad ingrossare le fila della insurrezione.

Noi ci siamo accontentati di esprimere le sole presunzioni, che, ricavate dal puro raziocinio, respingono, od almeno mettono molto in dubbio i discarichi del Capitano. Non abbiamo voluto accennare alcuna pruova di fatto raccolta contro di lui, e dello equipaggio, per non invadere così l' attribuzione de' giudici, facendo privata estimazione di elementi probatori, su' quali la sola autorità pubblica del magistrato è competente a pronunziare un giudizio certo, una verità legale. La quale reticenza è per noi un sacrifizio, dappoichè le circostanze raccolte colla istruzione, e disaminate nel pubblico dibattimento in Salerno, ribadiscono l' esposte presunzioni, e contraddicono apertamente i discarichi del Capitano e dello equipaggio del *Cagliari*.

Ci limiteremo però a questo solo fatto più di ogni altro eloquente, che, cioè, a Ponza Sitzia conservava il comando del legno, tanto che fece uscire fuori il porto il vapore, e quando lo attentato aveva avuto il suo effetto ve lo fece di nuovo rientrare nel fine d' imbarcare i rivoltosi ed i condannati, e trasportarli a Sapri. È indubitato che Sitzia era padrone di sè a Ponza, giacchè Giuseppe Daneri, colui che da sedicente passaggiero erasi imbarcato a Genova, e che si asserisce prescelto da' cospiratori a dirigere il battello, era disceso nell' Isola per combattere; i faziosi erano discesi del pari; se Sitzia non fosse stato con loro consenziente e delle loro trame compartecipe avrebbe ben potuto andar via, invece di attendere e favorire l'ulteriore progresso della insurrezione. Inoltre lungo il tragitto da Ponza a Sapri Sitzia fu visto in pieno accordo con Pisacane e gli altri cospiratori, con costoro confabulando e discutendo, rilevò da apposite casse varie armi, che distribuì agl' insorgenti, e poi della polvere che sotto la sua direzione venne ridotta in cartucce, animò la massa raccogliticcia colle parole *allegri figlioli*, ed ogni altra somigliante operazione diresse dal ponte.

L' essersi dalla maggioranza de'Consiglieri della Corona ritenuti fatti insussistenti o non ancora liquidati, ha prodotto che nel loro parere si sia messa una soggiunta che in tutti gli altri precedenti avvisi non aveva punto formato materia di questione. *La maggioranza in vero, ha dichiarato che quantunque debba dirsi legale la cattura del* Cagliari, *pure non sappia vedere alcun fondamento sul quale possa basarsi la condanna come preda.* Tale proposizione non è accompagnata da alcuna motivazione di sorta; rimane circoscritta ne' brevi concisi, e testuali termini testè riferiti. Ma quantunque il dritto internazionale si presterebbe a dimostrare, che data anche la innocenza del Capitano e dello equipaggio, il fatto materiale delle ostilità, e della pirateria commesse dal battello, legittimerebbe la preda; (gli stessi giureconsulti della Corona hanno ammesso questo principio relativamente alla legalità della cattura); noi però ci affranchiamo da ogni discettazione sul proposito, perchè totalmente oziosa e frustranea. Di vero presentemente non accade esaminarsi, nel campo del giure delle genti, che la sola legalità della cattura, e de' conseguenti procedimenti istituiti innanzi alle Corti napolitane. Se la cattura è riconosciuta legale, non possono non ritenersi del pari legali i giudizi, che ne sono derivati; è questo un diretto corollario di criterio logico. Il rapporto implicito di dipendenza tra il fatto della cattura, e lo esercizio della giurisdizione presso i tribunali del catturante, è stato ammesso dallo stesso Procuratore Generale Kelly; il solo Consigliere che siasi opposto al dritto del Governo di Napoli. Non poteva la maggioranza parlare di preda, imperciocchè avverso la sentenza di condanna della Commessione di prima istanza, si era già prodotto da'proprietari e dal capitano del *Cagliari* reclamo al Consiglio delle prede, il quale non ancora aveva giudicato. Qualunque poi fosse la sua pronunziazione non può essere messa in

esecuzione senza l' autorizzazione Sovrana, richiesta nelle questioni di preda dall'articolo 12 della legge de' 2 settembre 1817.

Fintanto che questi diversi gradi giurisdizionali non si espletano, s' ignora quale sia per essere la decisione diffinitiva dello affare, e quindi manca ogni legale motivo a produrre osservazioni di censura.

La procedura da osservarsi ne' giudizi di cattura e di preda, è stata dall' uso e dal consentimento generale delle nazioni autorizzata. È verità proclamata tra gli altri dal Lampredi, dal Galiani, e soprattutto esposta comentata ed applicata nel celebre rapporto de' Commissari inglesi del 18 gennaio 1753 relativo al noto affare de' vascelli prussiani, rapporto meritamente chiamato dal Vattel *un eccellente brano del dritto delle genti*, e dal Montesquieu *una risposta senza replica*.

In questo lavoro di Murray, più tardi Lord Mansfield, si dichiara, — » che pel » dritto delle genti universale, riconosciuto da un tempo immemorabile, e dalla stessa » Inghilterra, la sola procedura per determinare se una cattura è di buona preda, » o no, *è quella che deve intentarsi innanzi la Corte di Ammiragliato dello Stato al » quale appartiene il catturante*. Là le due parti sono intese, e la confisca o restitu- » zione è pronunziata, seguendo il dritto delle genti ed i trattati, e sulla base delle » presunzioni e delle pruove riconosciute da tali tribunali, come regole di decisione. » *Vi è in ciascun paese marittimo un tribunale supremo di appello composto di per- » sone notabili; innanzi di cui le parti, che si trovassero lese per la sentenza in prima » istanza possono portare appello*, e che deve giudicare secondo le stesse norme del » tribunale di Ammiragliato, cioè il dritto delle genti ed i trattati. »

« Lo stesso dritto delle genti, fondato sulla equità, giustizia, convenienza, e » confermato da un lungo uso, *non ammette rappresaglie*, *che ne' soli casi di lesioni » gravi e violente*, *dirette o sostenute dallo Stato*, *e di un niego di giustizia assolu- » to*, *in re minime dubia*, *da tutt' i tribunali*, *ed in seguito dal Sovrano*.

Alla quale teorica risponde il Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens tom. 1, pag. 150 e 185. — » Se il risultato del giudizio, egli dice, è seguito da una » dichiarazione deffinitiva di buona preda, lo Stato, cui appartiene la nave, *deve » attendere se il Sovrano de' catturanti adotti gli atti de' suoi tribunali*, *confermando » il sequestro e la confisca*. In tal modo il Sovrano si rende responsabile di tali atti; » ed il litigio diviene per questa circostanza un affare da trattarsi tra Governo e Go- » verno: quante volte si abbia motivo ad opporre osservazioni. »

Conviene in ciò il celebre pubblicista Rutheforth: Institutes of natural law, vol. 2, lib. 2, capo 9, §. 16. — » In materia di preda non vi può essere luogo a re- » clamo tra Governo e Governo, che nel solo caso di niego di giustizia per parte dei » tribunali fino all' ultimo grado di giurisdizione, ed in seguito per parte dello stesso » Sovrano (*en cas de déni de justice par les tribunaux en dernier ressort*, *et ensuite » par le Souverain*. »

Per le quali solenni autorità il Governo di Napoli è completamente giustificato. Legittima la cattura del *Cagliari*, è legittima del pari la procedura istituita nel fine di determinarne le conseguenze giuridiche. Ogni altra disamina non è ammessibile, finchè non siensi percorsi i diversi gradi giurisdizionali, e finchè non siasi emessa la risoluzione del Re. La ragione ed il dritto internazionale non consentono che si reclami prima che si compia il giudizio; e nella ignoranza de' termini, co' quali sarà deffinito.

§. 2.

Esame del parere del Procuratore Generale Kelly.

Di tutt' i giureconsulti della Corona inglese, nelle varie volte interpellati per lo affare del *Cagliari*, un solo, il Procuratore Generale Kelly, ha opinato essere illegale la cattura, ed i conseguenti procedimenti. Noi daremo opera ad esporre i suoi argomenti, e le confutazioni, che ci vengono fornite dalle più pure sorgenti del dritto internazionale.

Non possiamo però esimerci dall' obbiettare preliminarmente avverso le circostanze di fatto, che il signor Kelly ha ritenuto.

Egli dà per ineluttabile

1° Che sotto violenza il *Cagliari* fu costretto a sbarcare uomini condannati e ribelli sulla costa napoletana.

Già abbiamo presentate le opportune osservazioni avverso cosiffatta assertiva. Senza riprodurre gli stessi argomenti ci fermiamo a ripetere l' eloquenti parole espresse dai Consiglieri della Corona nel loro parere de' 5 febbrajo — *la eccezione della* vis major *ossia della* violenza, *è una eccezione di fatto, che rientra nel criterio de' magistrati, della quale appunto si sono impossessati* i tribunali *chiamati a giudicare dello affare*, *e che per tal motivo non può dare luogo a questione internazionale.*

2° Che nel tempo della cattura esso non era nè *de facto*, nè *de jure* occupato alla pirateria.

I documenti inconcussi pubblicati dal Governo napoletano hanno mostrato quali atti di nefande ostilità, e di pirateria, siensi commesse dal *Cagliari*, col doppio sbarco di Ponza, e Sapri, furti, saccheggi, omicidi, attentati contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, ed ogni somigliante specie di ribalderia contro le persone o le proprietà de' pacifici abitanti. Le ostilità marittime, e la pirateria, da' fatti appunto si argomentano e si contestano. Inoltre quando il *Cagliari* fu catturato, perdurava la ostilità provocata in Padula, ed in Sanza; ed esso stesso, il battello, trovavasi *de facto* nello stato di flagranza, avendo a bordo non poche munizioni da guerra, gran quantità di armi, alcune delle quali in pronto, e tre ribelli feriti, due, cioè, appartenenti a' cospiratori venuti da Genova, ed il terzo appartenente allo equipaggio.

Lo stato di flagranza *de jure* giustificava la cattura secondo gli statuti internazionali marittimi, e le prescrizioni della legge di rito penale, tanto più che, lo ripetiamo, vi era fondato sospetto che il piroscafo ritornasse a Ponza nel fine di affrancare gli altri relegati, e trasportarli ove fervea la rivolta per accrescerne le fila. Il quale sospetto era ben verosimile per la rotta che pareva si fosse dal *Cagliari* presa, e per la sua vicinanza colle coste continentali, per guisa che non si era mai perduto di vista da' telegrafi napoletani. La cattura dunque diveniva legittima anche come mezzo preventivo.

3° Che il *Cagliari* fu catturato in alto mare al di fuori di ogni giurisdi-

zione territoriale, dopo essersi messa in opera la forza, e la minaccia di un colpo di cannone trattogli contro da un bastimento di guerra appartenente al Regno delle Due Sicilie.

I fatti provano che niuna violenza fu usata per eseguire la cattura del *Cagliari*. Successo lo attentato di Ponza e di Sapri, due reali fregate si posero in crociera per la difesa delle coste, e per la persecuzione del piroscafo, persecuzione che cominciò dalle acque territoriali, e con direzione continua e non interrotta si trasportò fino in alto mare. Incontrato il *Cagliari*, fu vibrato un colpo di cannone, non per minaccia, o violenza, ma ad assicurare la bandiera del Re, come si usa per regolamento marittimo in ogni caso di crociera; ed il *Cagliari* senza resistenza alcuna si arrese.

Donde rampollano due considerazioni produttrici di conseguenze giuridiche. La prima che il fatto della crociera prolunga, per dritto internazionale, il territorio continentale marittimo, e quindi rende inopportuno l'argomento (per altro insussistente) su cui ha tanto insistito la Sardegna, quello, cioè, che la cattura sia illegale perchè fatta in alto mare. La seconda, che *la resa* del battello, senza resistenza di sorta, può riguardarsi come una *resa volontaria*, che include riconoscenza delle autorità giudiziarie napoletane. Al quale argomento della *resa*, vuolsi aggiungere l'altro espresso nel parere de' Consiglieri della Corona del 1. gennajo, che, cioè, il Capitano Sitzia e lo equipaggio non avessero dritto di opporsi alla giurisdizione napolitana, una volta che hanno preteso sostenere essersi essi dopo lo sbarco di Sapri, diretti per Napoli, onde riferire il fatto alle autorità. Se essi stessi dichiarano che volontariamente volevano presentarsi a' funzionarî del Governo delle Due Sicilie, quale dritto di reclamare può loro competere allorchè si sono visti soggetti appunto a tale giurisdizione?

Il signor Kelly, esaurite le osservazioni di fatto, è passato a presentare le osservazioni di dritto. Noi l'esporremo categoricamente, ed a ciascuna proposizione faremo seguire un' acconcia confutazione.

1.ª proposizione del signor Kelly.

»I legni mercantili di ogni Stato in alto mare sono soggetti alla giurisdi-» zione dello Stato, cui appartengono.»

Noi rispondiamo che i legni mercantili coverti da bandiera di qualunque nazione, li quali nelle acque territoriali di uno Stato straniero commettano atti di ostilità, o di pirateria, possano essere perseguitati e catturati in alto mare, e ricondotti nel paese ove hanno delinquito, per quivi essere giudicati in linea civile e penale.

Per fermo — 1° Lo Stato, cui appartiene la bandiera che sventola a bordo del naviglio conserva il dritto giurisdizionale pe' fatti che sul naviglio stesso si commettono; sia che avvengano in alto mare, sia che accadano nel perimetro del mare territoriale di uno Stato straniero. Ma si decade dal privilegio di bandiera, si perde il dritto di uso alla libertà del mare, si declina dalla propria nazionale giurisdizione, allorchè un bastimento qualunque commetta ostilità od atti di pirateria a danno di uno Stato diverso da quello di cui porta la bandiera. Vedi il citato rapporto di Murray del 18 gennajo 1753. Il ragionare di questo giuspubblicista si poggia sulla dottrina di Grozio.

Sono ancora sollenni le parole di Wheaton, Histoire, vol. 2, pag. 316.

» Sull'Oceano tutte le nazioni in tempo di pace sono eguali in dritto. È il do-
» minio comune di tutti gli uomini, e niuno può rivendicare un dritto esclusivo al-
» l'uso di questo elemento. Ciascun vascello può navigare liberamente sul mare, e
» col dritto incontestabile di proseguire il suo cammino senza interruzione, *posto che*
» *lo prosegua per guisa da non violare i dritti degli altri.* La massima generale appli-
» cabile in questi casi è *sic utere tuo ut non alienum laedas.* »

2° La bandiera amica non può pretendere immunità per covrire atti intrinseca-
mente ostili e piratici. Vedi Ortolan diplomatie de la mer, tom. 1, pag. 307.— Fau-
stin Hélie, Traité de l'action publique; n. 845 e 846.

3° Lo stato aggredito nel suo territorio marittimo può spingersi *sino in alto ma-*
re, e quivi procedere alla cattura del battello aggressore. La legalità delle catture sul
pieno mare costituisce un punto costantemente osservato dalle nazioni, e quindi è di-
venuto parte integrale del dritto internazionale, che secondo la bella frase di Sir W.
Scott (Lord Stowell) (1), mentre è iniziato su' principî generali del dritto naturale,
nella maggior parte poi delle sue regole è basato appunto sull'uso, e sulle pratiche
delle nazioni.

Si consultino all'uopo il *Consolato del mare*, che, redatto, giusta la testimonian-
za di Pardessus, verso la fine del 14.mo secolo, offre la collezione de' diversi usi e
costumanze marittime generalmente osservate; le ordinanze ed i trattati marittimi del-
la Inghilterra verso la medesima epoca, non che l'atto del Parlamento del 1814.
(2. Enr. V, capo 6.) (2); la testimonianza di Grozio, e di altri giuspubblicisti del 17.mo
secolo di essere tuttora in pieno vigore le regole tracciate dal Consolato di mare tre
secoli innanzi; la ordinanza della marina francese del 1681; e specialmente l'autorità
classica della Inghilterra sancita col ripetuto rapporto di Murray al 1753, la quale ha
servito per raffermare vieppiù i principî del giure delle genti.

4° La facoltà della cattura in alto mare non si è limitata al solo caso della guer-
ra pubblica e solenne, si è estesa benancora al caso della pirateria e della guerra mi-
sta, che sarebbe il caso del *Cagliari*. La *ragione*, che secondo Stovvell è il fonda-
mento precipuo del giure delle genti; la *morale*, che come dice Portalis, è il drit-
to comune dell'universo; la *giustizia*, che giusta Burke è la grande politica perpetua
della società umana, non potevano non accordare il dritto di respingere in alto mare,
e quivi catturare i battelli, che per privata via di fatto avessero commesso atti di
ostilità, o di pirateria nelle acque territoriali di Potenza straniera, malgrado che non
combattessero una guerra pubblica e sollenne.

La ragione è ben semplice; la predicò già da tempo il famoso Alberico Gentile,
essere lecito usare i mezzi di guerra contro coloro che aggrediscono pugnando, *ut jam*
bello opus contra eos sit, *qui se tuentur bello.* E prima di Gentile aveva pure inse-
gnato Cicerone, tanto nelle Leggi, quanto negli Officî, che contro i misfattori ordi-
narî e comuni basta la sanzione delle pene; ma contro i nemici pubblici non sono
sufficienti le pene, ove sia necessario debbonsi rigorosamente osservare le leggi della

(1) Robinson's Admirably reports vol. 1, pag. 140

(2) Martens, Prises et reprises, cap. 1, §. 5—Robinson, Collectanea marittima, Advertisement pag. 7.

guerra. Nè accade ricordare quel che Cicerone medesimo fa notare; la voce *hostis* essere presso i Romani adibita in luogo di *perduellis*.

I giureconsulti moderni si esprimono anche più esplicitamente. — « L'assimilazione » della guerra mista alla guerra solenne è un teorema inconcusso della scienza, sia che » si vogliano considerare le relazioni tra l' una e l'altra parte pugnante, sia che si vo- » gliano riguardare coloro che si mantengono nella neutralità. Wheaton, Elements of » international law, vol. 2. parte 4. capo 1. §. 7. pag. 11. »

Altrettanto spiega Ortolan, Diplomatie de la mer. tomo 2. pag. 13. Ne' casi di ostilità *di fatto*, egli dice, non trattasi *di esercizio d' impero*, ma meglio *di difesa legittima*, la quale non può non competere alle nazioni, che usando le parole di Portalis vivono l' una a fronte dell' altra in uno stato di natura. Verificato il caso di ostilità sul continente marittimo, e cominciata la persecuzione contro il naviglio aggressore, (come pel *Cagliari*) si può tale persecuzione protrarre in alto mare, *e finchè non si giunga nelle acque territoriali di un altro Stato amico o neutrale.* Vattel, Kluber, Wheaton.

5° La qualità della bandiera a bordo del battello aggressore non può impedire lo sviluppo del dritto della propria conservazione per parte dello Stato aggredito. Il *moderamen inculpatae tutelae* è un predicato del dritto naturale, trasfuso in tutte le legislazioni positive, ed osservato nelle relazioni internazionali, che intendono a consolidare l' ordine sociale co' mezzi che derivano dall' ordine morale. *Vim vi repellere licet.* Ulpiano, leg. 12. dig. *Quod metus causa.* Ciò ch' è di dritto naturale non può essere alterato dalle considerazioni delle società civili *Civilis ratio naturalia iura corrumpere non potest.* Cajo; l. 8. dig. de capit. minut. Sarebbe strano considerare come amico o neutrale un battello, per ragion della sua bandiera, allorchè cemmetta atti di ostilità o di pirateria. Il *fatto ostile* costituisce una *realtà*, che distrugge la *presunzione di amicizia derivante dalla qualità della bandiera.* Donde consegue che il favore del dritto delle genti attribuito alla bandiera si perde quando, in opposizione al suo carattere nazionale, il naviglio agisce da nemico e da pirata. Torna bene opportuno applicare in questo caso il responso di Trifonino, leg. 36 in fin. d. de minor. *Non est excusatio adversus praecepta legum ei qui dum leges invocat contra eas committunt.* Non può riparare sicuro all' ombra delle franchigie del giure internazionale chi ne rompe e trasgredisce i precetti.

Il Portalis nella sua requisitoria per lo affare del vascello americano *le Pigou*, ha con somma chiarezza sviluppato questo principio generale. — » Le quistioni di neutralità, (e » valga lo stesso per tutte le altre relazioni tra Stato e Stato) sono quistioni di *bona fides*; » la qualità di neutro dev' essere costatatà da pruove. Talvolta de' documenti in regola » *nascondono un nemico*, *che altre circostanze disvelano.* In altre occasioni il carattere di » neutralità si appalesa a traverso omissioni od irregolarità di forme, che provveogono » da una semplice negligenza, o che sono fondate su motivi esenti da frode. *Bi-* » *sogna adunque scovrire il vero.* »

Più dell' autorità de' giureconsulti, è imponente quella della Inghilterra, la quale à stabilito che *il dritto a tutte le operazioni ostili di guerra risulta unicamente dal fatto materiale delle ostilità per parte di colui, che sia stato il primo aggressore.* (Nota del celebre Pitt ad occasione della guerra scoppiata tra Francia ed Inghilterra nel 1755) — Nouvelles causes celebres du droit des gens, tom. 1.

6° Se come dritto ostile di guerra, e come dritto di difesa, lo stato aggredito potrebbe distruggere colle sue squadre, o menare a picco il battello aggressore, (qualunque sia la bandiera che lo covre), ripugnerebbe alla buona logica, se non si riconoscesse la facoltà di minor importanza; quella, cioè, di perseguitare il legno in alto mare e quivi catturarlo. Che anzi il mezzo della cattura, potendo produrre l'effetto di estinguere l'aggressione col minor danno dell'aggressore, è a preferenza raccomandato dal dritto delle genti, secondo gl'incrollabili principi sviluppati da Cicerone, e da Grozio — » Che le leggi si tacciano al mezzo delle armi, esclamava que- » sto famoso scrittore, ma ciò sia per le leggi che appartengono alla pace, ossia per » le leggi della vita civile, e delle corti di giustizia, non già pure per quelle leggi » eterne che convengono a tutt'i tempi, che la natura impone, e che il consenti- » mento delle nazioni stabilisce come applicabili, secondo l'antica formola romana, ad » una guerra santa e pura — *Puro pioque duello* — de J. B. ac P. Proleg. 85, 26, 28, 29. »

7° Il fatto della cattura produce lo esercizio della giurisdizione presso i magistrati dello Stato aggredito; è questo un principio già da noi accennato. Nè ciò riguarda il solo giudizio per definire se il legno catturato dovesse o no dichiararsi buona preda, ma benancora il giudizio penale contro coloro che si presumono colpevoli, e che sono stati arrestati a bordo. La guerra mista in ciò differisce dalla guerra sollenne; questa si circoscrive alle sole misure ostili, giacchè riguarda le relazioni tra Stato e Stato; la guerra mista al contrario, riferendosi alle relazioni tra un potere legittimo, ed un ingiusta aggressione, non si ferma soltanto all'uso de' mezzi repressivi, ma si estende di poi alla retribuzione penale contro i ribelli. È un precetto costante di tutte le legislazioni antiche e moderne, che l'azione penale si sperimenta nel luogo del commesso reato. La circostanza di essersi gl'imputati arrestati a bordo non stabilisce alcun caso di eccezione; il dritto giurisdizionale rimane intero per effetto del principio generale, che il fatto delle ostilità lascia decadere il privilegio di bandiera. Si ascolti sul proposito il Faustio Hèlie, §. 845, 846.

« Qualunque bastimento, che porta la bandiera della nazione alla quale esso ap- » partiene, è la continuazione del suo territorio, e perciò la *giurisdizione locale* del » porto nel quale è entrato, non deve in generale esercitare alcun atto sopra il suo » bordo, ma questo privilegio si limita al caso in cui il bastimento è alleato o neu- » trale, al caso in cui il bastimento rispetta le leggi del paese. Se esso si abbandona » *ad atti di ostilità* diviene *nemico*, e deve patire tutte le conseguenze dello stato di » aggressione nel quale si è collocato, e dall'altra parte il paese attaccato si trova esso » stesso nello stato di legittima difesa per respingere le ostilità. Queste regole sono » incontrastabili per sè stesse, e la loro applicazione può solamente dar luogo *alla* » *discussione di un punto di fatto.* »

La scuola moderna e la giurisprudenza sono uniformi; vi à influito soprattutto il caso del *Carlo Alberto*, del quale a suo luogo faremo accurata analisi, mostrando la sua convergenza col caso del *Cagliori*. Ma giacchè al signor Kelly è piaciuto invocare l'autorità degli Stati-Uniti di America, ci rimettiamo alla testimonianza di Wheaton, Histoire ec. vol. 2, pag. 316, il quale afferma essersi da que' tribunali dichiarato che *possansi persequitare e catturare in alto mare, per indi sottoporsi a giudizio, i bastimenti stranieri, i quali abbiano commessi reati contro le leggi americane, e ne' limiti della di costoro giurisdizione territoriale.* E proprio il caso del *Cagliari.*

Il ligame delle idee, e l'unità del principio produce, che mentre il fatto ostile piratico dà il dritto alla cattura, e sviluppa la giurisdizione civile e penale, l'esercizio poi di una tale giurisdizione attribuisce la facoltà non solo di tenere in arresto, durante il giudizio, le persone imputate, ma benancora di tenere sequestrato il naviglio, come un oggetto di convinzione, quando sia stato, come il *Cagliari*, il mezzo necessario per potersi consumare i misfatti. È questo un pronunziato di tutt'i Codici, che costituisce l'art. 581 leggi della procedura penale napoletana; la cui ragione filosofica si rinviene nel responso di Giavoleno, l. 2. d. *de iurisdictione. Cui iurisdictio data est ea quoque concessa esse videntur, sine quibus iurisdictio explicari* non *potest.*

Il naviglio sequestrato per virtù del detto articolo può ritenersi durante il giudizio, e scorso il termine di ogni richiamo legale, che anzi può pure dichiararsi *confiscato*, come istrumento del reato, ne' termini dello art. 44 leggi penali.

Seconda e terza proposizione di Kelly.

» Il dritto di perquisizione è, come regola generale, strettamente belligero
» nel suo carattere, e non può esercitarsi in tempo di pace. La sola eccezione
» è il caso de' pirati di professione; questa eccezione essendo fondata sul fatto
» che i pirati sono sempre nemici di ogni Stato, epperò sono parimenti soggetti
» alla giurisdizione di ogni Stato. »

Noi rispondiamo, che il dritto di visita compete non solo nel caso della guerra sollenne, o della pirateria *di professione*, ma in ogni caso di ostilità marittima o di *atti* di pirateria; è la specie del *Cagliari*. Il dritto di visita origina l'altro di cattura.

Sul proposito conviene riflettere

1° È insegnamento di Wheaton che il dritto di visita sia una *conseguenza evidente* del dritto alla cattura in alto mare. Se, come abbiamo testè dimostrato, il dritto di cattura esiste nel caso di semplici ostilità marittime, o di atti di pirateria, non può negarsi in questo stesso caso il dritto di visita, ch'è preliminare a quello di cattura, e che si esercita per maggiormente ribadire gli elementi e le pruove intorno allo stato in cui, *de facto*, si è costituito il battello.

In siffatta maniera appunto è stato il dritto di visita riconosciuto ne' più antichi regolamenti marittimi della Francia e della Inghilterra. Robinson, Collectanea maritima p. 10, 16, 18. — Ordonnance de Henry III du 1584, article 65. — Valin, Traité des prises, cap. 5. §. 18, n. 6. — Rapporto di Murray pe' vascelli prussiani.

» Il dritto di sequestrare sul mare le mercanzie di controbbando, o le cose ap-
» partenenti al nemico, dice Lampredi p. 1, par. 12, *include il dritto di visita*, co-
» me un mezzo necessario di determinare se il vascello neutrale è impegnato nel tra-
» sporto delle mercanzie di questa natura. »

Concorda Vattel, Droit des gens, lib. 3. cap. 7. sez. 114, e Wheaton, Histoire ec. vol. 1. pag. 277. e seg. 2. vol. pag. 78.

2° Il dritto di visita puossi esercitare semprecchè vi sieno probabili sospetti sulle condizioni di amicizia, o di neutralità del battello. Ciò è stato testualmente consecrato nella convenzione marittima tra l'Inghilterra e la Russia li 5|17 giugno 1801,

sviluppata da Lord Grenville alla Camera de' Pari nel 13 novembre 1801 (Parliamentary history of England, vol. 36, pag. 200, 255.

Del pari si può esercitare per sospetto di pirateria, lo attesta il Kent — « La » visita reciproca de' bastimenti sul mare si riferisce al dritto della propria difesa ed » in fatto è praticato dalle navi da guerra di tutte le nazioni, non escluse quelle de- » gli Stati-Uniti, quando il bastimento *è sospetto di pirateria.* Commentario vol. 1., » pag. 150, parte 1. »

Il principio della propria difesa, che genera il dritto di visita, ha prevaluto sul privilegio di bandiera, dappoichè fu pratica de' pirati usare ad inganno una falsa bandiera.

» Questa pratica che si può chiamare un vero abuso, scrive il dottissimo Dome- » nico Azuni, fece nascere la diffidenza. »

» Il timore d' incontrare un pirata e di essere vittima di una fallace apparenza, » operò che non *si prestasse più fede alla bandiera di un bastimento*, comunque ar- » mato in guerra. — Dritto marittimo di Europa, tom. 2., art. 4, pag. 269 e 260.

3° La pirateria pertanto non si richiede che sia di *professione* (come vorrebbe il signor Kelly); basta che sia una pirateria *di fatto*, ossia basta che si commetta un *atto di pirateria.* Lo proclama la scienza, lo stabilisce il dritto internazionale, e più di tutto lo esige la retta ragione. Di vero non può non consentirsi il dritto di difesa, da cui emergono quelli di visita e di cattura, sol perchè l' aggressione ostile non è partita da pirati per *costume*, ma da pirati *in atto.* La reiterazione delle delinquenze è una circostanza che aggrava la condizione dello agente, accrescendo la sua perversità, ma nulla influisce sulla colpabilità dell' azione, la quale rimarrà sempre punibile, per ragione della sua propria natura, e pel suo carattere intrinseco, quantunque costi di un fatto solo, e non si rannodi ad altri precedenti. Il *moderamen inculpatae tutelae* è la risposta al fatto *materiale* dell' aggressione; niun altra circostanza cade in esame, tranne l' atto ostile, che espone a pericolo la propria sicurezza. La pirateria *di professione*, è il risultato della ripetizione di vari *atti* di pirateria; or questo complesso di fatti può essere punibile, sol quando ciascun fatto isolatamente considerato sia contrario al giure delle genti; sarebbe illogico punire la *ripetizione* ed il complesso di fatti se ciascuno di essi per intrinseca sua natura non sia criminoso. Se non che (ed è questa la sola differenza) la pirateria di professione, esponendo a pericolo la sicurezza di tutte le nazioni, può essere da ciascuna repressa, mentre la pirateria *de facto*, od *attuale*, non può essere respinta e punita, che dal solo stato contro di cui si è commessa; cioè dal solo Stato aggredito.

4° Confermano tale teorica le massime ed i sistemi della Inghilterra. Questa potenza, per raggiungere lo scopo dell' abolizione della tratta de' neri, à sempre voluto esercitare il dritto di *visita e di cattura su bastimenti stranieri*, *sostenendo che la tratta de' neri si dovesse assimilare ad un atto di pirateria.* La quale proposizione acquista una evidenza ineluttabile ove si consultino a preferenza, il trattato tra la Inghilterra ed il Portogallo del 19 febbraio 1810, il dispaccio del Duca di Wellington del 5 novembre 1814, una memoria nello stesso senso presentata da Lord Castelreagh al Congresso di Aix-la-Chapelle, il bill nel 1839 adottato dal parlamento, malgrado la opposizione del Duca di Wellington, nel fine di potersi usare le forze navali contro i

bastimenti portoghesi addetti alla tratta, il bill adottato li 8 agosto 1845, con cui si autorizzano i tribunali di Ammiragliato di S. M. B. a giudicare ogni bastimento sequestrato da crociatori inglesi sotto bandiera brasiliana, nell' atto che facesse la tratta de' neri.

5° Soprattutto è notevole, intorno al punto che si discute, una nota de' 13 ottobre 1841 da Lord Aberdeen, Ministro degli Affari Esteri diretta a Monsieur Stevenson Inviato degli Stati-Uniti a Londra. Con questa nota il ministro inglese esprime la dichiarazione — » *ch' è stato di uso invariabile nella marina inglese e come si crede in* » *tutte le marine, di determinare col mezzo della visita la nazionalità de' bastimenti mer-* » *cantili sull' oceano, se vi sono buone ragioni da supporre il loro carattere illegale.* ».

Donde risulta il savio corollario di Wheaton essere sempreppiù evidente la identità del dritto di visita reclamato dall' Inghilterra, per la soppressione della tratta de' neri *in tempo di pace* (considerandola come *pirateria*) col dritto di visita riconosciuto dal Codice internazionale *in tempo di guerra*. Ora che scriviamo la Inghilterra esercita questo dritto di visita colle navi americane, che sospetta occupate alla tratta.

6° Il dritto di *visita* include l' altro di *perquisizione*. Amendue costituiscono il mezzo per esercitare il *dritto di difesa* — » La visita, dice Wheaton, se non fosse ac- » compagnata da un esame del bastimento, delle carte di bordo, del carico, e dell' e- » quipaggio sarebbe una vana cerimonia, ed una interruzione vessatoria, che si fa- » rebbe patire a' naviganti nel loro viaggio, la quale produrrebbe più inconvenienti » per costoro, che vantaggi per la polizia marittima. » — L'esercizio della visita e della perquisizione costituisce adunque non un atto di autorità, o di giurisdizione, ma un atto di semplice precauzione preventiva fondato sul dritto della propria conservazione, secondo le parole di Ortolan. — » Ed è evidente, soggiungeremo col Wheaton, che il » dritto di visita, onde quello di perquisizione, sarebbe tutto affatto ozioso, se non in- » chiudesse il dritto incidentale di *sequestrare il battello*, *e condurlo* nel porto dello » Stato belligerante per *un esame ulteriore* nel caso che le *ricerche preliminari* non » fossero riuscite *soddisfacenti*. Una volta che il vascello col carico sono condotti nel » territorio dello Stato belligerante restano *sommessi* alla *giurisdizione dei tribunali* » stabiliti per giudicare le prede fatte sotto la sua autorità. È vero che sono costretti » di entrare per forza nel porto belligerante; ma là si è una forza legale, conse- » guenza necessaria dello esercizio del dritto di visita. Histoire ec. tom. 1, pag. 281. »

Il principio che il dritto di visita sia preliminare a quello di cattura, che senza di esso il dritto di cattura sarebbe illusorio, e che l' uno produca l' altro, è un principio unanimamente riconosciuto da tutt' i pubblicisti. — Bynkershoek, Quaest. iur. publ. lib. 1, cap. 14. — Vattel, Droit des gens, liv. 3, ch. 7, §. 114. — Valin, Traité des prises, ch. 4, sect. 1, §. 4. — Azuni, Dritto marittimo, tom. 2, cap. 3, art. 4. — Galliani, Dei doveri de' Principi neutrali etc. pag. 458. — Lampredi, Commercio de' neutri, pag. 152. — Gio. Nicola Tetens, Considerations sur les droits, sect. 5, pag. 134. — Martens, Précis du droit des gens moderne, §. 293. — Wheaton, Elem. of. internat. l. 88, vol. 2, pag. 248. — Ortolan, Diplomatie de la mer. tom. 2, pag. 204.

Il solo Hubner, alla cui teorica si è ispirato il Conte di Cavour nello affare del *Cagliari*, è stato di avviso che il dritto di visita non produca quello di cattura; ma un grido uniforme di riprovazione hanno tutt' i giuspubblicisti levato contro siffatta teo-

ria, che sovverte la sicurezza degli Stati, ed introduce il principio di contraddizione nel dritto internazionale marittimo. Non è quindi pura la fonte da cui il signor Conte di Cavour ha attinto nel rincontro la sua dottrina; cotalchè si può affermare che se egli ha consentito al Governo di Napoli il dritto di visita nel caso del *Cagliari*, non possa contrastare la legalità della cattura, come a' tempi di Palmerston si avvisarono i Consiglieri della Corona.

7° La dimostrazione della connessità del dritto di visita e di cattura, donde la preda, anche ne' fatti semplici di pirateria, è offerta brillantemente dalla giurisprudenza inglese sulla tratta de' neri, assimilata appunto, come abbiam detto, agli *atti di pirateria*. Di vero, e servano come esempi, nel 1810 fu dichiarata buona preda l'Amadia, bastimento con bandiera americana, per aver trasportato schiavi dalle coste dell' Affrica ad una Colonia dell' America spagnuola. La sentenza fu renduta dal Vice-Ammiragliato a Tortola, e venne confermata dalla Corte di Appello inglese per gli affari delle prede. Acton's Admiralty reports, vol. 1, pag. 240. fifth report of the directors of the African institution. pp. 11. 13.

Altra consimile dichiarazione di preda fu fatta dall' alta Corte di Ammiragliato nel 1811 al proposito del bastimento americano la Fortuna, usato nella tratta de' neri.

8° Il signor Kelly, cogli argomenti che ha prodotti, si è messo in opposizione al dritto pubblico della Inghilterra. Le disamine da noi finora fatte lo dimostrano. Egli però ricorre per sostenere la sua opinione alla dottrina del celebre Lord Stowell, il quale nel caso del bastimento francese *le Louis*, catturato nel 1820, sulla costa di Affrica per la tratta de' neri, dichiarò la *preda illegale*, negando *il dritto di visita in tempo di pace*.

Questo esempio è malamente invocato nel caso del *Cagliari*

1° perchè ne' posteriori atti ufficiali, e nelle sue costumanze internazionali, (vedi i numeri precedenti) la Inghilterra ha adottato principi opposti a quelli di Lord Stowell.

2° perchè questo stesso giuspubblicista fondò il suo avviso sul principale motivo che la *tratta de' neri non fosse una pirateria, od un reato contro al dritto delle genti tale che facultasse l' uso de' mezzi legittimi di guerra* (Dowson s' Admiralty reports vol. 2, pag. 210).

Dunque Lord Stowell non trattò a fondo la quistione, che ne occupa, nè emise una opinione contraria alla tesi che sosteniamo. Egli impugnò principalmente il carattere piratico attribuito al commercio degli schiavi. È anzi notevole che nella discussione del suo parere implicitamente ammise che si possano usare mezzi di guerra riconosciuti dal diritto delle genti (tra cui senza fallo la visita e la cattura) allorchè il bastimento fosse *sospetto per fatti di pirateria*, o *per reati contro il dritto delle genti*.

Or tanto accade pel *Cagliari*, il quale avendo vomitato sulle coste napolitane la insurrezione, la strage, il saccheggio, la morte, ed in ogni altra somigliante guisa infrante le leggi umane e divine, non poteva schivare la *qualità piratica*, nè sfuggire l' applicazione delle leggi di guerra. I misfatti gravissimi consumati col mezzo di quel battello sono appunto *reati contro il dritto internazionale*, per avere attentato alla sicurezza ed alla sovranità di una nazione riconosciuta.

Laonde le stesse regole sul dritto di visita e di perquisizione cui il signor Kelly

è ricorso rafforzano, e non contradicono l'esercizio del dritto di cattura ne' casi di atti ostili o piratici; riferendole al caso, ribadiscono semprepiù la giustificazione del Governo napoletano per lo arresto del *Cogliori*, e dimostrano che l'esempio del *le Louis*, o non sia applicabile, o contenga principi influenti, piuttosto che contrari, al proposto assunto.

Conchiuderemo la dimostrazione di questo argomento col riportare quanto è avvenuto nella tornata del Parlamento inglese degli 8 giugno di questo anno al proposito della visita de' legni americani occupati alla tratta. I discorsi di Lord Clarendon e del Conte di Malmesbury, l'ex ministro Wigh, e l'attuale ministro Tory, concordano nel sostenere la legalità delle *visite*, delle *catture*, e delle *prede in alto mare per ragione di atti illegali commessi da un battello*. Ecco le parole di Clarendon.

» Noi al pari degli americani siamo fieri dell'onore, e della indipendenza della » nostra bandiera, e decisi a proteggerla dovunque e legittimamente sia invocata la » protezione, e dove legittimamente può essere data. *Dovremmo considerare la no-» stra bandiera come avvilita, se servisse a coprire qualche atto criminoso, e lungi dal-» lo opporsi che ogni altra potenza eserciti il suo dritto di visita riguardo ad una na-» ve qualunque sospetta di usare della bandiera inglese per fini illeciti, dovremmo piut-» tosto crederci in dovere verso questa potenza, perchè smaschera l'abuso che si fa della » protezione della nostra bandiera. Credo che non sivvi Governa che non la pensi come » noi su questo punto.* »

L'accordo de' due grandi partiti della Inghilterra è sovrammodo eloquente per convincere che sia questa appunto la opinione unanime della nazione, che sia questo il suo dritto marittimo; e che non possa quindi impugnarlo alle altre nazioni, che lo adottano per conto loro, e nel loro interesse.

Quarta proposizione del signor Kelly.

» Un vascello mercantile regolarmente incorporato nella marina di uno » Stato non diventa pirata per essere stato violentemente catturato da pirati. »

Noi rispondiamo concisamente non importare nella specie la discussione della proposta tesi, giacchè per le cose già osservate consta che gli atti di pirateria commessi dal *Cagliori*, non sono stati preceduti da altri atti di pirateria contro del *Cogliari*. Manca perciò la circostanza essenziale di fatto, che questo legno sia divenuto ne' sensi del dritto internazionale preda de' pirati prima di avere consumate le ostilità contro il Governo napolitano; circostanza ch'essere potrebbe l'unico sostrato per applicare il principio del signor Kelly. Se poi l'equipaggio si scagiona eccependo essergli commessa violenza a bordo per parte dei cospiratori, che vi erano imbarcati, questa eccezione non esclude la legalità della cattura e del giudizio, ma dev'essere disaminata dal magistrato, chiamato a giudicare sulla buona preda, o sulla responsabilità penale, giusta quanto acconciamente esprimevasi da' Consiglieri della Corona nel loro avviso del 5 febbraio.

Quinta proposizione del signor Kelly.

» In circostanze di violenti sospetti di pirateria, la costumanza degli Stati

» ha conceduto il semplice dritto di avvicinamento nello scopo di assicurarsi
» del carattere nazionale del legno. »

Noi rispondiamo col Wheaton che il dritto di avvicinamento sarebbe interamente inutile ed illusorio, se in caso di sospetti non fosse seguito dalla *visita*, dalla *perquisizione*, dalla *cattura*. Ne' casi di ostilità o di pirateria l' *avvicinamento*, la *visita*, la *cattura*, si concatenano e si succedono l'uno all' altra, i due primi costituiscono un mezzo preventivo, che menano allo esercizio della *cattura*; così e non altrimenti si attua la propria difesa.

Il signor Kelly ha quindi implicitamente riconosciuto nel Governo di Napoli il dritto di *visita*, e di *cattura* del *Cagliari*, quando, almeno come sembra, gli ha consentito il dritto di *avvicinamento*.

Sesta proposizione del signor Kelly.

» Se il carattere del legno è chiaramente commerciale, se lo Stato cui
» il legno appartiene è indubitato, se il suo impiego è legittimo nel tempo
» in cui avvenne siffatta considerazione della sua nazionalità, allora un so-
» spetto di passata illegittima condotta non giustifica la cattura in tempo di
» pace, ma giustifica una dimanda di perquisizione presso la competente au-
» torità e giurisdizione dello Stato, cui il legno appartiene. »

Noi rispondiamo:

1° Con questo argomento il signor Kelly nulla prova pel suo assunto, e solo ammette quel che dapprima avea contraddetto, vale a dire *il sospetto d' illegittima condotta del Cagliari*.

2° Tale condotta non si doveva dire *passata*, costituiva un *presente* ed un *futuro*, perchè, come abbiamo dimostrato a pag. 39 e 42, il naviglio trovavasi nella flagranza delle ostilità, e si temeva, con fondamento di raziocinio, che fosse altra volta ritornato a Ponza, ripetendo lo attentato.

3° Le ostilità già commesse nel Continente del regno davano dritto alla persecuzione e cattura in alto mare (vedi pag. 44). Il timore poi ragionevole e probabile, che si fosse l' attentato ripetuto, giustificava per un altro verso la cattura, come mezzo preventivo. *Nemo expectare debet se percuti nisi sit fatuus. Obviam offensioni eundum non modo quae est in actu, sed ei quoque quae est in potentia ad actum.* Alberico Gentile, de utili defensione, capo 14.

4° La cattura in alto mare produce il trasferimento del legno ne' porti del catturante per quivi essere giudicato, pag. 41, 43 e 46.

5° La perquisizione allo Stato, cui appartiene la nave, sarebbe ammessibile nel solo caso che la giurisdizione dello Stato offeso rimanesse vincolata, per non essersi fatta la cattura, o nelle acque territoriali, o in alto mare, avendo il battello aggressore riparato ne' porti della sua nazione.

6. Nè vuolsi omettere nella specie del *Cagliari* la osservazione, che la Sardegna ha nel bel principio riconoscinta la giurisdizione napoletana, com' è contestato da' documenti ufficiali pubblicati dal Governo napoletano, contenenti tutta la corrispondenza diplomatica. Se ben tardi il Piemonte ha creduto (contro ogni principio di dritto internazionale) impugnare la giurisdizione delle autorità napoletane, ciò lo costituisce in contraddizione con sè medesimo, e colle difese prodotte da' proprietari del piroscafo innanzi alla Commessione delle prede, la cui competenza non fu menomamente combattuta.

7° Per soprassello di argomentazione vuolsi notare, che mentre il Governo sardo co' posteriori atti diplomatici ha impugnata la giurisdizione de' tribunali di Napoli, già da prima riconosciuta; esso stesso si avvince in una novella contraddizione, chiedendo nel suo privato interesse, con istanza alla Commissione delle prede, la restituzione di alcune casse di sigari di sua pertinenza, che si trovavano imbarcate sul *Cagliari*. Per tal guisa la Sardegna ha domandato provvedimenti da quel magistrato, cui d' altra banda ha negato il dritto di giudicare.

Conchiudiamo quindi che il fatto della cattura in pleno mare, giustificato dagli atti ostili e piratici commessi dal battello, produce la giurisdizione nelle autorità del Regno delle Duo Sicilie, e non mica una semplice perquisizione alla Sardegna, come vorrebbe il signor Kelly.

Settima ed ultima proposizione del signor Kelly.

» Il fatto del *Carlo Alberto* non è utilmente invocato ad esempio pel *Cagliari* giacchè il *Carlo Alberto* entrò in un porto francese, e non pertanto » non fu condannato dalle Corti francesi, ma fu rimesso alla giurisdizione » del suo proprio paese, la Sardegna. »

Noi rispondiamo che il caso del Carlo Alberto contiene la consecrazioue di principi generali di dritto internazionale, applicabili ad ogni emergenza di ostilità marittime, e quindi a' fatti del *Cagliari*.

E per vero il Carlo Alberto munito di bandiera sarda dovea portare cospiratori in Francia nel fine di promuovere una insurrezione. Il tentativo non riuscì, com' è riuscito pel *Cagliari*, dappoichè il *Carlo Alberto* fu costretto di fare un approdo forzato. La Corte di Aix ritenne illegale lo arresto delle persone a bordo del battello, ed ordinò il loro rinvio sul territorio sardo per essere quivi giudicate ne' modi di regola.

Ma la Cassazione francese, con arresto de' 7 settembre 1832, annullò la decisione della Corte di Aix, considerando — » *che il privilegio stabilito dal dritto delle genti in favore de' bastimenti amici o neutrali, cessa dal momento in cui que' bastimenti, in* » *disprezzo dell' alleanza, o della neutralità della bandiera, ch' essi portano, commettono degli atti di ostilità; che in questo caso essi divengono nemici, e debbono risentire tutte le conseguenze dello stato di aggressione, nel quale si sono piazzati.* »

E più solenni sono le parole della requisitoria di Dupin. — » *La bandiera di una nazione amica o neutrale dev' essere rispettata, ma a condizione, che resti amica o neutrale. La pirateria può essere repressa, qualunque sia la bandiera, all' ombra della* » *quale si esercita. Lo stesso dritto di repressione, ch' è il dritto di difesa naturale esisterà a vantaggio di qualunque nazione nella quale un bastimento, sotto qualunque*

» *bandiera che si fosse, porti rinforzi alla guerra civile, riconduca esiliati, o cerchi d'in-*
» *trodurre cospiratori destinati a recare il rivolgimento, e la devastazione nel suo seno.* »—
Abbiamo preferito questo brano agli altri del dotto arringo del signor Dupin, perchè con classica precisione e brevi parole esprime le vere ragioni, che risolvono la quistione; tutto il tenore del suo pregevole lavoro si potrà rilevare dal Sirey, dai Dalloz Dizionario, voce dritto naturale, n. 69 e seguenti, e dal Moniteur Universel degli 8 settembre 1832, n. 252.

La circostanza dell'approdo forzato del Carlo Alberto nel territorio francese non fu tenuta come influente a facoltare, ma piuttosto ad avversare, l'esercizio della giurisdizione territoriale. La Cassazione non pertanto respinse ogni dubbio, considerando che —» il bastimento malgrado l'approdo forzato, si trovava tuttavia nello stato di osti-» lità, poichè esso portava delle persone, che dopo di quel *momento sono state messe* » *in arresto come cospiratori.* » — Sul *Cagliari*, oltre le armi e le munizioni, vi erano tre feriti nel combattimento tenuto colle regie truppe.

La Corte di Lione cui fu rinviata la causa, con decisione de' 15 ottobre 1832, seguì in tutto i principî della Cassazione (Dev. Car. XXXIII, 2 237.) Il signor Kelly è quindi caduto in un errore di fatto, certamente involontario, allorchè à asserito che i prigionieri del Carlo Alberto furono rinviati sul territorio sardo, per essere giudicati. Così pronunziò la Corte di Aix, ma la Cassazione decise in contrario coi classico arresto de' 7 settembre, che chiude la sintesi delle migliori dottrine, e rappresenta l'ultima fase del dritto internazionale marittimo; come viene appunto considerato da' più celebri moderni scrittori, quali sono Foelix, dritto internazionale, §. 566, Ortolan Teodoro, regles internationales, tom. 1, pag. 307 e 308, ed Annali marittimi e coloniali della Francia, anno 1832, parte 1, pag. 579. Professore Ortolan, Elementi del dritto penale, pag. 388. Royer-Collard, traité du droit criminal appliqué aux actions pubbliques et privèes, tom. 4, pag. 365 e seguente. Faustin Helie, luogo citato.

Per le quali ineluttabili osservazioni risulta evidente l'omogeneità del caso del Carlo Alberto, con quello del *Cagliari*, attesa la identità de'principi, che nell'uno e nell'altro governano la risoluzione della quistione. Un bastimento mercantile decade dal privilegio di bandiera, allorquando commette atti ostili o piratici. *Lo Stato offeso può persequitarlo, visitarlo, e catturarlo* sul pieno mare *per indi ricondurlo ne'suoi dominî, e quivi giudicarlo.* Tanto proclama la scienza, tanto richiede la sicurezza degli Stati, tanto precetta il giure delle genti marittimo. Laonde sinchè un tale precetto non sarà abolito o modificato (nè può esserlo senza l'accordo vicendevole di tutte le nazioni,) e sinchè le Potenze sentiranno lo interesse di provvedere alla conservazione ed alla difesa de'corrispettivi loro territorî, il buon dritto del Governo di Napoli nella vertenza del *Cagliari* rimarrà saldo ed incontestabile, *non essendovi dritto che si possa opporre al dritto;* IL N'Y A PAS DE DROIT CONTRE LE DROIT.

§. 3.

Legalità della prigionia e dello andamento del giudizio contro Park e Watt.

La tesi che ci si presenta ad esaminare può brillantemente sostenersi spigolando gli stessi pareri de' Consiglieri della Corona. Nulla invero è più facile e logico, che ritorcere i loro argomenti a favore della causa che difendiamo. Essi dando giudizio su pochi brani de' documenti sottoposti al loro esame ànno dichiarato, che non sia loro sembrata probabile la reità de'due macchinisti, e quindi non possa giustificarsi la legalità della procedura tenuta dal Governo napoletano. Noi proveremo il contrario.

Cominceremo la nostra disamina coll'osservare, che la giurisdizione napoletana, e la regolarità del procedimento contra Park e Watt non è stata mai oppugnata da' giureconsulti, dal Gabinetto, e dal Parlamento inglese, sinchè i due detenuti non ànno per tratto di regia clemenza avuto il permesso di ritornare in Inghilterra. Per vero negli avvisi de' 17 e 21 dicembre 1857, i giureconsulti non emisero altra opinione, che quella di doversi soltanto vigilare sulla esattezza e spedizione del giudizio, e sullo sviluppo delle pruove.

Il Conte di Clarendon nella sua lettera al Commendatore Carafa, ministro degli Affari Esteri in Napoli del dì 14 novembre detto anno, assicurò che non s' intendeva dal Governo di S. M. B. *impedire il corso delle leggi e lo esercizio giurisdizionale* delle autorità delle Due Sicilie, ma unicamente prendere interesse pe' due macchinisti arrestati.

Ed altrettanto si stabilì nelle diverse tornate del Parlamento, l' ultima di febbraio 1858. La riconoscenza della giurisdizione, che concordamente e replicatamente si è fatta da' corpi legislativi, e dai ministri del potere esecutivo di una grande nazione doveva rendere certamente tranquillo il governo di Napoli, ed assicurarlo che niun attacco gli si sarebbe potuto promuovere contro, sempre che il giudizio avesse continuato nella medesima linea di regolarità e di osservanza delle leggi.

Da febbraio od aprile niun altra novità è successa a riguardo de' macchinisti tranne i due seguenti atti di marcata deferenza.

Il primo che avutisi sintomi, che faceano semplicemente sospettare indisposizione di salute pria in Watt e poi in Park, il Governo di Napoli, aderendo alle instanze del Console Barbar, senza approfondire la intensità del male, e la probabilità della sua durata, accondiscese che fossero essi trasportati liberi nello stabilimento tenuto in Napoli dal medico Roshilly, per uso di spedale inglese, ond' essere quivi tenuti senza alcuna custodia, affidati al solo Console.

Il secondo che avendo il Console e Lyons premurato pel loro ritorno in Inghilterra, nel fine, come dicevano, di fare ripristinare completamente la loro salute, fu tale ritorno immantinenti facoltato; ed ebbe luogo. Il Governo di Napoli ricevette i ringraziamenti degli agenti della Gran Brettagna.

Eliminati così, per reale favore, i due macchinisti dal procedimento, il Governo inglese à di nuovo messo in discussione lo affare, ed i Consiglieri della Corona ànno nel 12 aprile ultimo dichiarato.

1° Che per giustificare il Governo di Napoli avrebbevi dovuto almeno essere *un evidenza prima facie* della partecipazione di Watt e Park in alcuno de'reati commessi a bordo del *Cagliari*.

2° Che gli elementi ritenuti nell'atto di accusa emesso dal Procurator Generale in Salerno non offrano tale evidenza.

3° Che quindi doveano essere immediatamente liberati, e non essendosi ciò fatto il Governo di Napoli non possa essere giustificato.

Questo avviso si confuta da se medesimo, sol che si tenga fermo al principio fondamentale, che vi è accennato, vale a dire essere legittimo un procedimento penale, quante volte sembri *prima facie evidente* la imputabilità.

E di vero l'azione penale s'inizia sulle sole apparenze della reità, sul semplice elemento oggettivo del fatto commesso, sul male materiale del reato. Spetta alla istruzione concretare i primi elementi probatori, per quindi ponderare se le presunzioni d'imputabilità, a primo aspetto stabilite, siano rimaste confermate, ovvero siano sparite. Sono solenni sul proposito le parole di Rossi, traité du droit penal, pag. 25 e 26.

» La certezza del giudizio riposa innanzi tutto sulla *certezza del fatto imputato.*
» L'uomo non à mezzo più sicuro per conoscere i fatti esteriori, che la testimonianza immediata dei suoi sensi, supponendo che abbia appreso a servirsene convenevolmente. Ora il giudice non è mica stato testimone di fatto. È per gli occhi altrui che vede, per le orecchie di altrui che ode. *Quindi à bisogno della istruzione.* »

Ed altrove lo stesso famoso scrittore.

» Il giudizio à per iscopo assodare una triplice verità legale. Verità relativamente alla natura dell'atto, verità relativamente all'autore di questo atto, verità relativamente alla misura della pena da infliggere. »

» La moralità dell'atto e quella dello agente sono due cose distinte. L'una può essere apprezzata per via di *formole generali*, mentre l'altra non può esserlo che *per lo esame di ciascun fatto particolare.* Opera citata, pag. 158. »

Il principio di doversi il procedimento penale istituire sulle prime apparenze della imputabilità, deriva da una stretta necessità logica. Come potersi altrimenti riconoscere la intenzione del colpevole, (ch'è lo elemento sostanziale del reato) se non si argomenti e si rilevi da' fatti esterni? Come potere sceverare il vero dal falso, senza l'opera di accurate indagini, basate sulle nude verosimiglianze, dedotte a prima giunta dalla fisonomia estrinseca del fatto?

Questa evidenza *prima facie* costituisce adunque la tela su cui si ordisce *rite et recte* il procedimento penale. Esso poi si svolge col doppio mezzo della istruzione, e del solenne giudizio, in esito del quale soltanto può seguirne, od una dichiarazione di reità, od una dichiarazione d'innocenza, giusta i principi della scienza ricevuti in tutte le migliori procedure penali di Europa, tra cui in quella delle Due Sicilie, articoli 148, 277, 278, e 279.

Non accade certamente fare notare che siffatte disposizioni siano applicabili, non solo nel caso de' propri sudditi, ma benancora nel caso di stranieri. Costoro restano subordinati alle leggi del paese ove sono imputati di avere delinquito, e debbono essere giudicati colle forme di procedura quivi stabilite, senza differenza di sorta. Vedi Vattel, droit des gens, lib. 2, cap. 7, §. 84, 101, e 102.

La legge romana aveva sancito come regola generale la competenza de' giudici del luogo *patrati sceleris*, l. 13, d. de off. praes. l. 1. Cod. ubi de crim. agi oport. — A. Mattheus, de criminibus ad tit. d. de accusationibus. Tutte le legislazioni moderne vi si sono uniformate. Lo straniero, dice Faustin Hélie, commettendo un reato, si è egli stesso reso giudicabile dalla giurisdizione locale. La giustizia non vede in lui

un estero, ma un imputato. La qualità di straniero, soggiungeremo col Portalis, non può essere una eccezione legittima per colui che se ne prevale contro la potestà pubblica che regge il paese, ove ha delinquito. Lo Stato non potrebbe vegliare alla propria conservazione se gli fosse interdetto di esercitare lo impero delle sue leggi, e l'azione de' suoi magistrati contro chiunque perturbi la sicurezza de' suoi Domini, sia nazionale, sia straniero. — Vedi pure Homan, de delict. peregrin. — Feuerbach Lehrbuch, des Strafrechts, ivi le note di Mittermaier. — Vattel, Droit des gens ec.

Nel rapporto di Watt e Park le prime apparenze d'imputabilità doveano reputarsi evidenti.

In effetti essi erano macchinisti a bordo del *Cagliàri*. La loro sorte doveva perciò fino ad un certo punto andare connessa con quella del capitano, e del rimanente dello equipaggio. Ciò in qualche guisa si riconosce dagli stessi Consiglieri della Corona nel parere de' 17 dicembre 1857. Eccepire la indipendenza de' macchinisti dal capitano, ed il niun rapporto o correlazione tra loro, importa derogare a' più ovvi statuti, ed agli usi più costanti della marina mercantile.

I primi sospetti sviluppati dallo svolgimento del fatto erano contro l' equipaggio.

L'arrivo di un battello nelle acque territoriali di Napoli, gli attentati commessi dalle persone che vi erano a bordo colla partecipazione fisica ed effettiva di alcuni dello equipaggio, nonchè le diverse circostanze di fatto da noi già enucleate, tutto influiva a fare credere che il Capitano e lo equipaggio medesimo avessero fatto causa comune coi rivoltosi. Ed è qui notevole far rimarcare che que' medesimi Consiglieri della Corona, i quali nel 12 aprile opinarono non emergere da' fatti verosomiglianza d' imputabilità contro di Park e Watt, ànno poi nell' altro avviso del susseguente giorno 13 francamente dichiarato, come gia si è esposto nel §. 1, — » non essere quistionabile che il » legno avesse recentemente commesso atti di ostilità illegali e di pirateria; e *la qui-* » *stione della reità o della innocenza di tutti*, *o di parte delle persone*, che si trova- » vano a bordo, era, *secondo ogni apparenza*, *siffattamente involta nel dubbio*, *che* » *non si poteva ragionevolmente pretendere dalle autorità napoletane che rilasciassero la* » *nave*, *o le persone a bordo senza ulteriore investigazione.* »

» *Le spiegazioni date dal capitano* non erano in ogni modo tali da *ispirare impli-* » *cita ed immediata credenza.* »

» La circostanza che il Capitano e le persone a bordo nel tempo della cattura » avrebbero potuto in ultimo *essere scoperti innocenti, non renderebbe la cattura illegale* » secondo il dritto internazionale. »

Laonde parlando il linguaggio de' Consiglieri della Corona, se per tutto lo equipaggio la innocenza era involta nel dubbio, o si richiedeva ulteriore investigazione, non potendosi prestare piena ed immediata credenza a' detti del capitano, è d' uopo convenire che niun motivo peculiare d'eccezione avrebbe potuto *prima facie* consigliare di scindersi la sorte de' macchinisti da quella di tutt' i loro compagni del *Cagliari*.

Le autorità giudiziarie napoletane immediatamente dettero opera alla istruzione: cosicchè da agosto taluni, e da ottobre taluni altri de' passeggieri e dello equipaggio del *Cagliari* vennero liberati, perchè nel loro particolar rapporto gli elementi d'imputabilità desunti *prima facie* vennero dissipati coll'ulteriore sviluppo delle indagini. Ma pei macchinisti si ebbero ragioni tratte dallo elemento *generico*, e dallo elemento *specifico* che maggiormente ribadivano le presunzioni di colpabilità.

Di vero tra gli effetti di Park fu trovato un camice rosso *simile a quelli* ch'erano serviti di segnale a' ribelli durante la insurrezione. Egli era inoltre portatore di uno scritto contenente un chiaro invito a lui ed al compogno Watt di prendere parte alla rivolta.

Questo doppio reperto era imponente. È vero che i macchinisti inglesi sogliono indossare una *camicia rossa*, ma la è ben diversa dal *camice* rinvenuto, corrispondente all' uniforme usato dai capi della rivolta. E la lettera di Miss White a prima giunta dava luogo ad argomentare, che i macchinisti avessero dallo scritto conosciuta la cospirazione ed il piano de' ribelli; che questa conoscenza costituisse lo elemento fondamentale della loro colpabilità; che in seguito di ciò avessero essi accettato lo invito di dare la loro cooperazione nel fine di assicurare la riuscita dello attentato; che, avuta la scienza del reato, e prestato il loro assenso, vi avessero effettivamente, e fisicamente partecipato. Il sospetto rimaneva ribadito per la testimonianza di Nicotera, uno dei capi della insurrezione, e dello stesso Park. Il primo dice che il viglietto dato a Park fu fatto da Miss White per informare i macchinisti dello scopo della insurrezione, e per ottenere la loro adesione. Il secondo, cioè Park ha confessato che lo scritto di Miss White gli fu presentato per avere la sua cooperazione alla rivolta, che egli lo mostrò al compagno Watt, e per cagion dello scritto si piegarono alla volontà de' cospiratori.

Ciò, senza dubbio, importerebbe complicità ne' termini della scienza, e delle leggi penali napoletane. Non si può dire che siensi i macchinisti tenuti *costantemente passivi*, mentrechè, per quanto da loro dipendeva, prestarono la propria opera in favore della rivolta. Nè per darsi luogo alla complicità, si richiede essenzialmente che si abbia preventiva cognizione della risoluzione criminosa formata dall'autore principale; basta la semplice scienza di tale risoluzione, e l' assenso che vi si presta nel momento stesso, che si prende parte alla consumazione del reato. La *scienza* insomma costituisce elemento di complicità se si *rannoda* alla *cooperazione di fatto*.

I giureconsulti ànno così sviluppato il responso di Ulpiano, l. 10. d. *quae in froudem creditorum. Quod ait praetor*, sciente, *sic accipimus*, *se* conscio *et fraudem* participante, *non enim si simpliciter scio*, *sed si particeps fraudis tui*. Ed è noto poi da Ulpiano medesimo ch' egli usava *fraus* per *ipsa noxo*.

Altrettanto spiega il Rossi nel suo celebre trattato del dritto penale pag. 352 e 353.
« Sono codelinquenti per partecipazione fisica tutti coloro che cooperano alla ese-
» cuzione dei reato per un fatto *immediato* e *diretto*; tutti coloro che concorrono ai-
» l' azione criminosa quantunque *non sieno intervenuti* e non *abbiano assunta alcuna*
» *parte agli atti materiali*, che *costituiscono il reato*; e quantunque non abbiano agito
» per conto proprio, e non *abbiano presa altra parte nella risoluzione criminosa*, che
» quella d' *esserne stati informati, e di averi dato approvazione.* »

Ancora più classica al proposito è l' autorità dello Chaveau et Hélie, Théorie du Code penal, vol. 1, pag. 188, §. 632.

» È una proposizione che non cercheremo affatto dimostrare, che la colpabilità
» di tutti coloro, che concorrono ad uno stesso reato può non esser la medesima. Quan-
» do un reato è commesso in seguito di un complotto, di un associazione, di un
» piano concertato, è evidente che ciascuno de' complici vi prenda una parte più o
» meno attiva, secondo il suo carattere e la natura dello incarico ch' è chiamato a
» compiere, colui che si manifesta più audace s' incarica del posto più pericoloso,
» quello poi che prova più pentimento ed esitazione si contenterà di vigilare alla si-

» curezza de' suoi associati, un altro vi è *tratto senza comprendere la portata della* » *sua azione, un altro agisce sotto lo impero di una provocazione, di un costringimento;* » un altro infine à potuto dare delle istruzioni per la esecuzione, ma senz' assistervi, » *tutti ànno concorso* a compiere il medesimo reato, ma tutti offrono all' attento os- » servatore delle differenze più o meno rilevanti, più o meno vive nel carattere della » loro partecipazione. »

Par la qual cosa la complicità si verifica, anche nel caso che si prenda parte all' altrui reato, venendovi trascinato in certa guisa per effetto di *provocazione*, e di *costringimento*.

In Inghilterra soprattutto queste verità sono note perchè quivi la legge aggrava assai di più la condizione de' complici. Essa li distingue in principali ed accessori (principals and accessaries).

I principali divide in due gradi, primo, e secondo. Il principale di secondo grado è colui che abbia aiutato ed assistito nella esecuz ione (a person present aiding and abetting); nel generale la pena è la stessa. Gli accessori poi sono gli aderenti che non erano presenti alla esecuzione, e che vi ànno prestato *il loro concorso* o *prima*, o *dopo il fatto*. Henry Stephen Summary of the criminal law. capo 3. — Blachstone, pag. 14.

Con tali precetti di legge intorno a' casi di complicità non dovrebbe formare in Inghilterra oggetto di meraviglia, che si sia trovata in Napoli verosimile la complicità di Watt e Park, e perciò sieno stati tradotti a giudizio.

Essi hanno addotta la eccezione della violenza. Ma questa eccezione dev' essere valutata dal giudice. (Vedi l' avviso de' Consiglieri della Corona del 5 febbraio). Ed in effetti la Gran Corte criminale di Salerno non l' à rigettata, ma applicando gli art. 195 e seg. procedura penale, con decisione del 25 gennaio 1858, l' à dichiarata *appartenente* alla causa, ed à ordinato che vi s' istruisca, colla udizione di tutt' i testimoni indicati a sostenerla, *taluni de' quali* si sono fatti venire fin da lontani paesi stranieri.

Non à potuto poi la Gran Corte definitivamente pronunziare sul merito di essa, imperocchè il giudizio è rimasto interrotto pel permesso conceduto a' macchinisti di tornare in Inghilterra.

Inoltre non può lasciarsi inavvertita la proposizione emessa da' Consiglieri della Corona, nello avviso de' 12 aprile, che sia stata *lunga* ed *inumana* o *crudele* la prigionia de' due Inglesi. Vuolsi riflettere alla importanza dello affare che riguarda due provincie del Regno. Terra di Lavoro per Ponza, Principato Citra per Sapri; 286 imputati; una cospirazione ordita allo straniero; nonchè alla necessità di aversi rogatoriali discaricato e testimoni dallo Estero, e soprattutto alla necessità di osservare le svariate norme delle leggi di procedura penale, le quali secondo il pensiero di un classico giureconsulto sono state determinate nel fine di subordinare le decisioni dei magistrati ad una discussione *piena*, *libera*, *compiuta*, evitando così gli errori, che avrebbero potuto essere lo effetto di un esame *superficiale e precipitato*. Questa lungheria delle formole del rito penale non può essere riprovata dalla Inghilterra. Ce ne assicura il Rossi, opera citata, pag. 46.

» Ne' paesi liberi, egli dice, la procedura penale non è ancora stata sbarazzata » da ogni pratica vessatoria. (vexatoire). »

» Nella Inghilterra, in questa terra classica della buona procedura penale, si

» persisle a non convocare il giurì di accusazione che lo stesso giorno in cui si riu-
» nisce la Corte criminale, ed il giurì del giudizio. I prevenuti possono così essere
» forzati a guardare la carcere per lungo tempo, prima che si decida se saranno, o
» no, sottoposti all' accusa. Il male è ancor più grave nelle Contee dove la Corte di
» Assise non siede che due volte all' anno. Da' documenti presentati al Parlamento
» sembra risultare, che in Inghilterra, eccettuato il solo Contado di Middlesez, ma
» compreso il paese di Galles, un sesto de' detenuti restano in carcere da sei ad otto
» mesi, e quasi la metà da tre a sei mesi prima di essere giudicati. » — (Watt e Park
sono rimasti in prigione circa otto mesi appena. Per essi si era già esaurito il giudi-
zio di accusa, e da due mesi si era cominciata la pubblica discussione).

Nè può poi dirsi *inumana* la loro prigionia. Essi hanno ricevuto agevolazioni ec-
cezionali, alle quali, come a' tempi di Lord Palmerston fu detto in Parlamento, non
sono ammessi tutti gli altri prigionieri del regno. Locchè si è pure riconosciuto dal
signor Lyons nella sua lettera al Conte di Malmesbury de' 16 marzo riprodotta da' giornali.
Ed è notorio che sempre lo stesso è stato il trattamento cui sono andati soggetti, quello
appunto che dal signor Lyons fu osservato, e commendato.

Quali sono adunque i torti del Governo di Napoli? La giurisdizione che si è eser-
citata proveniva dalle leggi positive e dal Codice delle nazioni, essa si è dalla Inghilter-
ra stessa riconosciuta. I reclami per la prima volta si sono elevati quando il giudizio
per regio favore si era sopito colla liberazione degl' imputati.

Conchiuderemo quindi col Vattel, Droit des gens, pag. 72.

» Non si può venire a reclamo che quando non si possa ottenere giustizia. La
» giustizia si rifiuta di più maniere. 1. Per un niego di giustizia propriamente detto,
» o per un rifiuto di ascoltare le istanze de' sudditi esteri perchè sieno ammessi a
» stabilire il loro dritto *davanti i tribunali ordinari*; 2. per dilazioni *affettate* di cui
» non si *possano dare buone ragioni*, *dilazioni equivalenti ad un rifiuto*, o più rui-
» nose ancora; 3. per un giudizio manifestamente ingiusto e parziale. » — (L' Inghilterra
nel noto rapporto di Murray, più volte citato, à stabilito che non si possano promuo-
vere reclami che ne' soli casi di lesioni gravi e violente, dirette o sostenute dallo Sta-
to, e di un *niego di giustizia, in re minime dubia, per parte di tutti i tribunali ed indi
dello stesso Sovrano*).

» Ma, continua il Vattel, la ingiustizia, dev' essere *ben evidente e palpabile*. In
» tutt' i casi *suscettibili di dubbio* un Sovrano non deve punto ascoltare i reclami dei
» suoi sudditi contro un tribunale straniero, nè darsi opera di *sottrarli* all' effetto di
» una sentenza *renduta* nelle forme. Sarebbe questo il mezzo di *eccitare torbidi continui*.
» Il dritto delle genti prescrive questi riguardi reciproci alla giurisdizione di ciascu-
» no, per la medesima ragione che la legge civile ordina nello Stato di tenere per
» giusta ogni sentenza deffinitiva renduta nelle forme. La obbligazione non è sì espres-
» sa nè sì estesa da nazione a nazione, ma non si può negare che sia *convenevolis-
» simo al loro riposo e conforme a' loro doveri verso la società umana*, di obbligare i
» loro sudditi in *tutti i casi dubbiosi*, e quando non vi sia *una lesione manifesta*, a
» sottomettersi alla sentenza de' tribunali stranieri presso di cui sono stati discussi i
» loro affari. »

§. 4.

Legalità del divieto sperimentato da Park e Watt di conferire per un certo tempo col loro Console.

Un solo parere de' Consiglieri della Corona, quello cioè de' 9 dicembre 1857, riguarda la quistione se il Console inglese signor Barbar avea per le leggi napoletane il dritto a conferire co' due macchinisti detenuti Watt e Park, pria della sottoposizione ad accusa.

Sono notevoli le seguenti idee espresse nel parere:

1° Il Console Barbar non ha giustificato nella sua relazione al Governo brittannico quello ch' egli chiama condotta *arbitraria* del Governo delle Due Sicilie; non ha spiegata la legge napoletana; nè ha mostrata la pratica in uso circa le visite o conferenze co' detenuti giudicabili.

2° Non pertanto la disamina della cosa non può fare evitare la conclusione — « che » nessun dritto legale di accesso presso i detenuti esiste nel primo periodo della pro- » cedura, e prima che si faccia la pubblicazione di essa. »

Questo avviso de' giureconsulti inglesi, che pienamente giustifica il Governo napoletano, trova il suo sostrato, e riceve ampio sviluppo dal testo espresso delle leggi di procedura penale vigenti nelle Due Sicilie, non men che dalla pratica costantemente osservata.

È mestieri innanzi tutto portare attenzione che il giudizio penale secondo il rito napoletano consta di tre parti. La prima è limitata alla sola raccolta degli elementi di pruova necessari tanto per assodare la esistenza del reato, quanto per scovrire e tradurre al cospetto del magistrato coloro che ne fossero gli autori, i coagenti, od in qualunque modo vi avessero partecipato. Adunque questa prima parte del procedimento si ferma alle sole investigazioni, ed esaurisce gli sforzi della giustizia per non far rimanere occulti i reati, nè impuniti i malfattori.

Se non che, inutilmente dal magistrato si sosterrebbe il peso di una investigazione, nè alcun opportuno risultato potrebbe derivarne, se non si fosse dalla legge prescritto l'obbligo del più rigoroso segreto intorno al corso delle giuridiche indagini.

La giustizia rimarrebbe offuscata e quasi paralizzata dalla influenza delle cozzanti passioni delle parti offese, e degl' imputati, laddove alle une ed agli altri fosse lecito conoscere lo andamento della istruzione; le linee inquisitoriali verrebbero così interrotte e travolte; l' animo de' testimoni o compro, o sedotto, o impaurito; in una parola le pruove generiche e specifiche o soppresse, o alterate, od in qualunque somigliante modo deviate dal sentiero del retto e del vero; sicchè perderebbero quel grado di certezza morale, sulla cui forza l' autorità della legge si ferma, ed il convincimento de' giudici diviene sacrosanto ed incrollabile.

Il processo penale però non si compone de' soli elementi del carico, ben vero dal riscontro di questi con quelli del discarico, i quali risultano appunto dall' eccezioni dell' imputato. Da ciò la necessità di tenerlo allontanato da ogni estraneo consorzio, affin di ottenere colle sue labbra quelle dichiarazioni, le quali, senza l' influenza dell' altrui consiglio, e senza suggerimento alcuno, tornassero più utili agl' interessi della giustizia, che consistono unicamente nello scovrimento del vero.

Quindi quasi tutti i Codici di Europa sono di accordo sul divieto di far conferire

i detenuti durante la istruzione del processo. Nè altrimenti va la cosa nella stessa Inghilterra. Gli Avvocati della Corona nel parere di cui è disamina, hanno francamente dichiarato — » *non potersi dire che in Inghilterra esista alcun diritto legale di accesso* » *appo i detenuti.* »

La quale opinione è ribadita dall'autorità di Lord Palmerston, che le stesse cose diceva nella Camera de' Comuni.

Per le leggi napoletane il divieto di conferire co' detenuti cessa, quando esaurito il primo stadio del procedimento, cioè la compilazione del processo, si è passato al secondo stadio, che è quello della legittimazinne di accusa. Di vero, dopo che le investigazioui giudiziarie sonosi compiute, se il Pubblico Ministero trova sufficientemente fondata la reità degl' imputati, produce contro di loro l'atto di accusa. In seguito di che essi sono chiamati a dare un secondo interrogatorio, che nel linguaggio tecnico legale chiamasi *costituto.*

Da ultimo passa la Gran Corte ad esaminare l'atto di accusa, ed il costituto degl' imputati, e se vi è luogo pronunzia la legittimazione dell'accusa.

Dato il costituto, e legittimata l' accusa, finisce la segretezza degli atti, finisce l'obbligo di tenere allontanato da contatti lo imputato, il processo diventa pubblico, e il detenuto giudicabile può conferire con chicchessia, e senza ostacolo, finchè non si espleta il terzo ed ultimo stadio del procedimento, valo a dire il solenne giudizio in pubblica discussione.

Le quali disposizioni di legge testualmente emergono dagli articoli 131, 166, e 169 procedura penale, che qui appresso si trascrivono:

» Art. 131. Rilasciato un imputato di misfatto sotto mandato, consegna o cau- » zione, egli è arrestato di dritto in forza di mandato di arresto della Gran Corte, o » di mandato di deposito del Procurator Generale, nell' atto stesso che questo magi- » strato fa la requisitoria sulla di lui sottoposizione all'accusa. »

» Come l' imputato è arrestato, verrà subito interrogato di nuovo. Questo inter- » rogatorio sarà sempre eseguito dalla Gran Corte nel numero dispari di votanti non » maggiore di cinque, nè minore di tre, o da un giudice da lei delegato, in pre- » senza del Ministero pubblico ».

» Se l' imputato trovasi già in arresto quando il Ministero pubblico presenta il suo » atto di accusa, verrà anche nella stessa forma nuovamente interrogato. L' interro- » gatorio indicato in questo articolo si distingue col nome di *costituto.* »

» Art. 166. *Messo l' imputato in legittimo stato di accusa*, l'atto di accusa origi- » nale, l' intero originale processo, e tutti i documenti ed oggetti di convinzione che » vi sono relativi, vengouo depositati nella cancelleria. Da questo istante tutti gli atti » diventano *pubblici* così pel *difensore*, che pe' congiunti ed amici dell' accusato, i quali » prendano parte alla di lui difesa; il tutto a pena di nullità. »

» Non sarà mai permesso di trasportar carte, documenti o oggetti qualunque fuori » dell' ufizio della cancelleria. »

» Art. 169. *Il difensore dell' accusato, dal momento in cui si son pubblicati gli atti,* » *potrà conferire* coll' accusato, e potrà estrarre a sue spese, o a spese dell'accusato, » quelle carte del processo, che crederà utili alla difesa. »

I giureconsulti della Corona inglese, con molto buon senso, hanno obbiettato nel loro parere, che non si era fatta nota dal Console Barbar la pratica in casi simili osservata in Napoli su questo punto.

Per fermo se si fosse indagato sull' uso invalso presso le Corti napoletane, si sarebbe con piena evidenza riconosciuto che tale uso perfettamente corrisponde a' precetti della legge: niun detenuto giudicabile essendo ammesso a conferire con persone estranee, e neanche col proprio difensore, pria della sottoposizione ad accusa. Pruova della stretta osservanza di questo precetto si offre dallo esempio di quanto avvenne per Dionisio Cavallaro, maltese, nel 1848 arrestato a causa di gravi misfatti. Gli agenti del Governo inglese in Napoli domandarono di poter parlare col detenuto *inter moras* della istruzione. Ma il Principe di Cariati, ch' era allora ministro degli Affari Esteri in Napoli, manifestò in data del 17 luglio 1848 alla Legazione Brittannica gli argomenti derivanti dalla ragione penale, e pe' quali le premure espresse dall' Inghilterra non potevano essere accolte. Lord Palmerston, ch' era ministro degli Affari Esteri, non trovò osservazioni in contrario, esprimendosi col Principe di Castelcicala ministro napoletano a Londra, che non aveva l' Inghilterra per questo affare lagnanze a produrre verso il Governo delle Due Sicilie.

Gli avvocati della Corona (sebbene non avessero avuta piena conoscenza degli articoli 604 e 605 leggi di procedura penale napoletana invocati a sostegno della sua opinione dal Console Barbar) pure a prima giunta, e solamente subodorandoli, li hanno trovati inapplicabili al caso; ed hanno ragione. Per vero, da tali articoli nulla risulta che accenni, anche di lontano, alla facoltà di potersi conferire co' detenuti prima della sottoposizione ad accusa. Amendue i detti articoli 604 e 605 si rannodano all'articolo 600. E tutti e tre tendono soltanto ad impedire le restrizioni arbitrarie ed illegali de' detenuti. A pregio di dimostrazione giova trascriverli;

» Art. 600. È ammesso chiunque a denunziare sia al giudice di circondario, » sia al giudice istruttore, o al pubblico Ministero presso la gran Corte criminale, » o al presidente della medesima, ed a qualunque ufiziale incaricato della polizia giu- » diziaria, ordinaria ed amministrativa, che un individuo si trovi *illegalmente dete-* » *nuto* o perchè il luogo di detenzione non è descritto nell' elenco menzionato nel- » l'art. 589; o perchè il detenuto non è regolarmente annotato nel registro. »

» Chi ometta o ricusi di deferire a questo richiamo cade nella disposizione delle » *leggi penali*. »

» Art. 604. Ogni custode che avrà ricusato di mostrare al portatore dell' ordine » del giudice di circondario, del giudice istruttore, del presidente o del pubblico » ministero presso la gran Corte criminale, la persona del detenuto, o di mostrare » l'ordine che glielo proibisce, ugualmente che ogni custode che ricusa di far loro l'e- » sibizione de' suoi registri, o di lasciarne prendere copia sarà punito come colpe- » vole di restrizioni vietate ai termini delle *leggi penali*. »

» Art. 604. La presentazione della persona detenuta non potrà esser negata ai » portatori dell' ordine, secondo l' articolo precedente; non potrà esser negata nè an- » che ai suoi parenti, ed amici, a meno che il custode non presenti una ordinan- » za del giudice competente per *tenere la persona in segreto*. »

La lettura di questi articoli mena dunque francamente a conchiudere che chiunque possa denunziare all' autorità una detenzione arbitraria, e che il mezzo da scovrirla sia il procurarsi un ordine dell' autorità medesima per costatare materialmente e genericamente il reato, mercè la presentazione del detenuto che il custode deve fare al portatore dell' ordine. Ma la facoltà conceduta a chiunque di avanzare reclamo al magistrato per liquidare una detenzione arbitraria, nulla ha di comune colla pretensione di conferire con un giudicabile, pria della sua sottoposizione ad accusa.

Quindi gli articoli 604 e 605 debbonsi considerare unicamente come un mezzo da garentire la libertà individuale, e convergono collo sanzioni punitive espresse negli articoli 238 e seguenti leggi penali. Essi non importano alcuna modificazione nè esplicita, nè virtuale agli articoli 166 e 169 leggi di procedura penale, che anzi espressamente ne fanno richiamo, quando accennano a que' detenuti, *che il custode avesse obbligo di tenere in segreto*; tanto accade appunto pe' giudicabili non peranco legittimati in accusa.

Non però di meno, malgrado che i Consiglieri della Corona non abbiano potuto trovare violazione alcuna di dritto nell' ostacolo, che per sola osservanza delle regole del rito penale, si è dovuto frapporre al Console Barbar di conferire co' detenuti prima della sottoposizione ad accusa, non sappiamo comprendere per quale ragione abbiano essi conchiuso il loro parere, che cioè sia quest' ostacolo a reputarsi *poco ragionevole*, *aspro e scortese*. In materia di giudizi debbonsi osservare le leggi e le procedure, che costituiscono la garenzia unica della giustizia; non debbe parlarsi di *atti di cortesia*, *o di esempi di cavalleria*. Si vegga Dupin nella requisitoria pel Carlo Alberto. Tutti sono eguali innanzi alla legge, e questo principio di eguaglianza da niuno meglio che dalla Inghilterra dovrebbe essere applaudito. L' articolo 136 della procedura penale napoletana sollennemente lo proclama.

Dimostrata sotto il rapporto del dritto internazionale, e del dritto marittimo la legalità della cattura del *Cagliari*, e dello persone, che vi erano imbarcate; dimostrata nel rapporto peculiare di Watt e Park la legalità della prigionia e dello andamento del giudizio, secondo le vere norme della ragione penale; è inevitabile la conseguenza che non potevano essi andare soggetti ad altre forme di procedura, che a quelle osservate nel Regno delle Due Sicilie; e quindi non potevano conferire col Console, o con chicchessia prima della sottoposizione ad accusa.

Così ci troviamo giunti alla meta del nostro lavoro. Colla coscienza di avere servito imparzialmente al buon dritto ed alla verità, confidiamo di essere riusciti ad esporre fedelmente le ragioni, che i Consiglieri della Corona inglese hanno presentato in sostegno del Governo di Napoli nella quistione del *Cagliari*, e di avere, con fondamento di scienza, confutate quelle poche osservazioni che da' Consiglieri medesimi, o da taluno di essi si sono talvolta obbiettate in contrario. Il quale esame meritava essere fatto con diligenza, attesa la importanza del principio di dritto internazionale, ch' è toccato discutere; e le gravi conseguenze che risulterebbero dallo stabilire un precedente, che si opponesse alle teoriche da noi sostenute.

La causa del *Cagliari* deve considerarsi la causa di tutti gli stati marittimi; perchè è la causa della sicurezza de' propri Domini, e dell' ordine sociale contro l' altrui invasione e contro i sovversivi attentati, che sono sventuratamente così frequenti nel secolo in cui viviamo; è la causa del dritto contro la violenza; ed il dritto è uno.

Se compete all' aggredito non può competere all' aggressore. *Non vi è dritto contro il dritto* — IL N'Y A PAS DE DROIT CONTRE LE DROIT.